

# **PREVIDENZA**

## **Pensioni anticipate**

ILLUSTRAZIONE DI SANDRA FRANCHI



**Cari amici, nella speranza di fare cosa gradita  
vi invio una guida del Sole 24 Ore su  
previdenza e pensioni anticipate.**

**A Presto  
Antonio De Poli**



## Previdenza Pensioni anticipate

# 1

**Le conferme.** La legge di Bilancio proroga Opzione donna mentre restano in vigore le altre agevolazioni al pensionamento

## Le vie per accelerare l'uscita dal lavoro 2021

### Pensioni anticipate Scrivi all'Esperto risponde

Sul tema trattato in questa Guida Rapida è possibile inviare domande all'Esperto risponde, la rubrica di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore del lunedì. Il quesito - specificando l'argomento - può essere inviato attraverso il sito: [www.espertorisponde.ilsole24ore.com](http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com)

**Il Sole 24 Ore**  
Lunedì  
11 Gennaio  
2021  
[ilsole24ore.com](http://ilsole24ore.com)

### Antonello Orlando

Il sistema previdenziale italiano, a partire dal 2012 per effetto della riforma Monti-Fornero, ha vissuto uno spostamento in avanti degli accessi alla pensione che ha determinato più rigidità nei meccanismi di ricambio del capitale umano. Così, negli anni successivi (incluso il 2021, grazie alla legge di Bilancio 178/2020 da poco entrata in vigore), il legislatore ha posto sul tappeto alcuni correttivi: ingressi alla pensione anticipata, talvolta temporanei, talvolta strutturali.

### Le opportunità

Da Opzione donna (confermata a più riprese dal 2004) si va agli ingressi a pensione per particolari categorie di lavoratori, come gli addetti a mansioni usuranti e i lavoratori precoci, senza trascurare alcuni meccanismi di anticipo come il riscatto del corso di studi (nella sua variante light, entrata a sistema

strutturalmente da fine gennaio 2019). In particolare, l'ulteriore proroga di un anno che estende i termini di adesione per la cosiddetta Opzione donna non si rivela particolarmente innovativa, ma si concretizza in un ampliamento della platea delle donne che possono aderire a questa particolare forma di pensione anticipata che consente di maturare i requisiti anagrafici e contributivi non più entro la fine del 2019, ma entro il nuovo termine della fine del 2020.

### Requisiti

La norma non interviene sui requisiti che sono sempre pari a 35 anni di contribuzione e a un'età di 58 anni per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato o pubblico che salgono a 59 nel caso di lavoratrici autonome (iscritte alla gestione artigiani o commercianti). Rimane anche il meccanismo delle finestre mobili pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le autonome. Viene anche confer-

mata la penalizzazione della conversione automatica del trattamento pensionistico al metodo di calcolo contributivo puro che, tuttavia, apre le porte, come testimoniato dal messaggio Inps 1982/2020 alla fortunata combinazione fra riscatto agevolato e Opzione donna che consente di sfruttare tale cambio di metodo di calcolo per traguadare con una spesa minima i 35 anni di contributi richiesti.

Dal 2011, invece, è stato previsto un accesso anticipato a pensione per tutti quei lavoratori che, per almeno sette anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, sono stati addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (così come codificate dal ministero del Lavoro in appositi decreti e, da ultimo, come disciplinate dalla circolare Inps 90/2017. Per loro, l'accesso a pensione si raggiunge con una quota, non molto diversa da quota 100, che richiede almeno 35


anni di contributi effettivi e almeno 61 anni e 7 mesi di età (l'età varia a seconda della tipologia di mansioni usuranti e anche della presenza o meno di contribuzione nelle gestioni autonome di Inps).

### Lavoratori precoci

Più recente è invece la previsione dell'accesso anticipato per lavoratori precoci (vale a dire coloro che hanno almeno 12 mesi di contributi da lavoro maturati prima dei 19 anni di età): per loro vi è uno sconto che va da 10 mesi a quasi due anni in meno di contributi, a seconda del sesso, e che porta il requisito contributivo a 41 anni con una successiva finestra di attesa pari a 3 mesi.

Oltre al lavoro giovanile e ai contributi, la legge di Bilancio del 2017 ha complicato ulteriormente questo accesso, chiedendo a questa categoria di lavoratori anche di rientrare in uno dei quattro status di bisogno mappati dal Dpcm 87/2017.

**PENSIONI ANTICIPATE OGNI 100 PENSIONI DI VECCHIAIA**  
Per anno di decorrenza e gestione



Fonte: Inps, ottobre 2020

**DISTRIBUZIONE DELLE PENSIONI**

Numero e importo medio *in euro* per anno di decorrenza e gestione

GESTIONE	2019		GEN-SET 2020	
	NUMERO	IMPORTO MEDIO	NUMERO	IMPORTO MEDIO
<b>Fpld</b> Fondo pensione lavoratori dipendenti	130.645	2.096	92.449	2.145
<b>Cdcm</b> Coltivatori diretti	10.363	1.074	8.184	1.096
<b>Artigiani</b>	35.403	1.480	24.215	1.489
<b>Commercianti</b>	28.787	1.571	19.059	1.554
<b>Gdp</b> Gestione dipendenti pubblici	94.215	2.318	73.424	2.222
<b>TOTALE</b>	299.413	2.007	217.331	2.007

## 2

**Iter e requisiti.** Per accedere al beneficio, coloro che rientrano nelle categorie previste devono presentare (telematicamente o tramite patronato) un'istanza entro il 1° marzo

# Precoci, lo scivolo esclude chi è nel contributivo puro

**Antonello Orlando**  
**Matteo Podda**

La legge 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017) all'articolo 1, comma 199, ha introdotto stabilmente uno specifico accesso anticipato per coloro che, a prescindere dall'età anagrafica, si trovino in possesso di contribuzione maturata prima del compimento di 19 anni di età. Il requisito minimo necessario per poter accedere a tale forma di pensionamento è aver maturato un anno di contribuzione di lavoro effettivo (non è utile dunque la contribuzione derivante da riscatto di laurea o da accredito del servizio militare), non necessariamente continuativa e anche derivante da lavoro svolto all'estero, all'età di 18 anni e 364 giorni. Ciò significa che al compimento del diciannovesimo anno di età l'interessato deve aver già a disposizione un anno di contribuzione.

L'accesso anticipato è richiedibile soltanto da coloro che siano in possesso di anzianità contributiva ante 1996 e che rientrino, a meno di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo (ad esempio, obbligatorio nel caso di riscatto agevolato

della laurea), nel calcolo retributivo o misto dell'assegno pensionistico; risultano esclusi, di conseguenza, tutti coloro che possono vantare soltanto contribuzione post 31 dicembre 1995 e che rientrano quindi nel metodo di calcolo contributivo puro. Tale ingresso, quindi, anche se stabile, andrà esaurendosi mano a mano che andranno in pensione tutti i lavoratori beneficiari del sistema misto o retributivo puro.

**Agevolazione aperta a tutti**

L'agevolazione per l'anticipo per precoci è richiedibile da tutti i lavoratori dipendenti privati, pubblici, ma anche iscritti presso le gestioni di artigiani, commercianti o alla gestione separata, che si riconoscano in uno dei quattro profili di cui all'articolo 199 della legge di Bilancio 2017 e delle successive modifiche della legge di Bilancio 2018.

**Status di bisogno**

I 41 anni possono essere raggiunti anche in cumulo contributivo con le casse professionali per liberi professionisti iscritti ad albo; i beneficiari devono possedere poi uno dei 4 status di bisogno di seguito elencati:

a) lavoratori in stato di disoccu-

pazione a seguito del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966 e che abbiano integralmente concluso la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi; lavoratori a termine con rapporti della durata di almeno 18 mesi negli ultimi 36 in cui sia venuto a scadere il contratto;

b) i *caregivers*, ovvero chi assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente avente un handicap in situazione di gravità oppure un parente/affine di secondo grado, sempre convivente, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona abbiano compiuto i settanta anni di età o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti, deceduti o mancanti;

c) coloro che hanno una riduzione accertata della capacità lavorativa pari ad almeno il 74%;

d) lavoratori dipendenti esercenti professioni "gravose" esplicitamente elencate, svolte al momento del pensionamento per un periodo di almeno sette anni negli ultimi dieci oppure almeno sei anni negli ultimi sette. Per il conteggio si con-

siderano sia contributi effettivi che contribuzione figurativa derivante da eventi che si sono verificati durante lo svolgimento dell'attività gravosa. Rientrano anche gli addetti a lavori usuranti di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 del Dlgs 67/2011.

Se questa misura pensionistica strutturale è di norma soggetta all'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, il Dl 4/2019 ha sospeso fino al 2026 compreso l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita, mantenendo inalterato l'accesso al raggiungimento del requisito dei 41 anni di contributi, ma ha anche reintrodotto la finestra mobile temporale di tre mesi tra il raggiungimento dei requisiti e la decorrenza dell'assegno pensionistico (uguale per dipendenti pubblici e privati o autonomi).

**Non cumulabilità**

L'assegno pensionistico per precoci non è cumulabile con redditi derivanti da attività lavorativa per un periodo di tempo intercorrente tra l'anzianità contributiva della pensione anticipata ordinaria comprensiva dei futuri incrementi a speranza di vita e l'anzianità al momento del pensionamento per pre-

coci (questo anche se il lavoratore cessa materialmente di contribuire). Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca redditi da lavoro vietati, l'assegno di pensione viene sospeso fino alla conclusione del divieto di cumulo e le rate già percepite vengono recuperate dall'Inps.

Per poter accedere a questa forma di pensionamento anticipato è obbligatorio presentare, telematicamente o tramite un patronato, una specifica istanza entro il 1° marzo di ogni anno (certificazione dei requisiti). Il requisito contributivo minimo deve maturare entro l'anno stesso.

Eventuali domande presentate oltre questa soglia verranno prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano rimaste risorse finanziarie e comunque, se presentate entro il 30 novembre. In caso di esito positivo con la comunicazione di certificazione di Inps, l'interessato dovrà presentare l'effettiva domanda di pensione nella quale conferma il raggiungimento dei requisiti ed indicare la cessazione del rapporto di lavoro e la data di decorrenza della pensione per precoci.

# 3

## In sintesi

Dagli anni di studio ai lavori usuranti: 4 percorsi per avvicinare l'assegno

a cura di  
**Francesca Bicchi**  
**Antonello Orlando**



### OPZIONE DONNA

## Uscita a 58 anni per le dipendenti e 59 per le autonome

Prorogata anche per il 2021, Opzione donna è una misura introdotta dalla legge Maroni (articolo 1, comma 9 legge 243/04) che consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, a patto di optare per il metodo di calcolo contributivo. La misura è accessibile dalle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi, in possesso di contributi al 31 dicembre 1995. La legge di Bilancio per il 2021, modificando l'articolo 16 del decreto legge 4/2019, consente l'esercizio di Opzione donna alle lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età, 59 anni per le autonome, e abbiano maturato 35 anni di contributi entro il

31 dicembre 2020. Per questa tipologia di pensione è in vigore la cosiddetta finestra di differimento per la quale l'assegno è erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Per accedere ad Opzione donna è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta come lavoratrice autonoma. Ai fini del perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione, non devono essere considerati periodi di malattia non integrata, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. Non è consentito il cumulo contributivo per arrivare ai 35 anni di contributi.



### IL «RECUPERO» AGEVOLATO DELLA LAUREA

## Il riscatto (deducibile) si può rateizzare in 10 anni

Il riscatto agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, è caratterizzato da un metodo di calcolo dell'onere più vantaggioso rispetto a quello ordinario, in quanto non legato all'ultimo reddito, a condizione che i periodi da riscattare ricadano nella competenza del metodo contributivo. Analogamente al riscatto per inoccupati, l'onere è forfettario e dato dall'applicazione dell'aliquota contributiva del 33% al reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti (poco meno di 5.300 euro). Anche per il riscatto light valgono le regole previste dal decreto legislativo 184/1997 relative alla possibilità di rateizzare il

pagamento dell'onere fino ad un massimo di 10 anni e alla piena deducibilità dell'onere stesso. Qualora l'assicurato avesse avviato il pagamento rateizzato dell'onere calcolato con il metodo "ordinario", può interrompere il pagamento e richiedere il calcolo agevolato per i periodi residui. Con la circolare 6/2020, Inps ha chiarito che il riferimento al metodo di calcolo contributivo permette anche di riscattare con onere light i periodi di studio ante 1996, a condizione di aver optato per il metodo di calcolo contributivo o per uno degli accessi a pensione che comportano il passaggio a tale metodo di calcolo (ad esempio Opzione donna, computo in gestione separata).



### LAVORI USURANTI

## Inclusi turnisti di notte e conducenti di autobus

Il Dlgs 67/2011 ha introdotto una disciplina che consente di anticipare l'età pensionabile, ulteriormente agevolata dal 2017. L'accesso a pensione per i lavori usuranti è attivabile dai lavoratori dipendenti che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa attività individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011, riconducibili a quattro categorie:  
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (articolo 2 decreto del ministero del Lavoro del 19 maggio 1999);  
- lavoratori notturni; nello specifico, lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero di giorni lavorativi all'anno non

inferiore a 64 e lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro pari all'intero anno lavorativo;  
- lavoratori addetti alla linea di catena;  
- conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti adibiti a servizio pubblico di trasporto. Le attività devono essere svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Questi assicurati possono accedere a pensione con un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età minima pari a 61 anni e sette mesi, variabile a seconda della lavorazione svolta.



### LAVORATORI PRECOCI

## Benefici riservati solo ad alcune categorie

I lavoratori precoci sono coloro che hanno maturato almeno 52 settimane di contributi effettivi da lavoro prima del compimento del 19° anno di età e che abbiano almeno un contributo anteriore al '96, per i quali è prevista un'uscita con 41 anni di contributi (requisito vigente fino al 2026) dopo una finestra trimestrale decorrente dalla maturazione del requisito. Per l'agevolazione, è richiesto che gli assicurati rientrino in almeno una delle cinque categorie:  
- stato di disoccupazione e conclusione integrale della Naspi da almeno 3 mesi (periodo di inoccupazione);  
- invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle commissioni mediche per il

riconoscimento dell'invalidità civile;  
- assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine di secondo grado convivente (i quali subentrano se i genitori o il coniuge hanno compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).  
- hanno svolto attività usuranti oppure gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività lavorativa. Il beneficio va richiesto ogni anno con specifica domanda entro il 30 novembre.

## 4

**Il binomio.** La conversione al metodo contributivo rende possibile il recupero «light» per anni di studio ante 1996

# Opzione donna, così l'incrocio con il riscatto agevolato

**Francesca Bicicchi  
Antonello Orlando**

A partire dal 2020, si è consolidato un binomio inedito che consente alle lavoratrici di anticipare notevolmente il proprio ingresso a pensione combinando a Opzione donna il riscatto della laurea "light". Il riscatto di laurea agevolato, introdotto dal decreto legge 4/2019, aveva come principale caratteristica quella di essere riservato agli under 45, cioè coloro con età massima pari a 44 anni e 364 giorni, dietro l'ulteriore condizione che i periodi di studio da riscattare fossero collocati nel sistema di calcolo contributivo.

Oltre a questi requisiti, per il riscatto light sono sempre valide le condizioni classiche del riscatto di laurea: il richiedente deve aver maturato almeno un contributo in una delle gestioni Inps e la gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi. Il riscatto, inoltre, non può riguardare periodi già coperti da contribuzione, ha un costo che si aggira attorno i 5.300 euro per anno, è rateizzabile in massimo 10 anni ed è integralmente deducibile dal reddito.

In fase di conversione del decreto legge, la norma a oggi vigente ha visto venire meno il paletto relativo all'età degli assicurati, ampliando la platea dei richiedenti, ma è stato confermato il requisito più importante, vale a dire la collocazione del periodo di studi da legare a doppio filo all'applicazione del metodo di calcolo contributivo.

#### Periodi di applicazione

In base alla legge 335/1995, i periodi di applicazione di questo metodo di calcolo, per la generalità degli assicurati, iniziano dal 1° gennaio 1996. Proprio in riferimento a questo punto, Inps (circolare 6/2020) ha esteso notevolmente la platea dei beneficiari del riscatto light. Di-

fatti, un assicurato con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 può sempre esercitare l'opzione irrevocabile per il metodo contributivo e applicare alla sua intera carriera il metodo introdotto dalla riforma Dini. In tal caso, l'onere di riscatto di laurea per le domande presentate successivamente all'esercizio dell'opzione, anche per periodi ante 1996 o di competenza del metodo retributivo, sarà determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale e, quindi, potrà essere anche richiesto sotto forma di onere a forfait con i costi ridotti della formula light.

Il riscatto light può essere richiesto anche da coloro che effettuano il computo nella Gestione separata o accedono alla pensione con il metodo della totalizzazione: in tutte queste ipotesi, infatti, il metodo di calcolo diviene integralmente contributivo. Questa previsione assume un particolare interesse per le lavoratrici che volessero accedere a pensione ricorrendo ad Opzione donna, la forma sperimentale di pensionamento anticipato prorogata dalla legge di Bilancio 2021, e pensata per le lavoratrici che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre 2020, almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 anni se autonome, abbiano maturato almeno 35 anni di contributi effettivi, con una successiva finestra di attesa pari a 12 mesi se dipendenti o 18 se autonome, e che, a prescindere dall'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, convertano il proprio assegno al metodo di calcolo contributivo.

La conversione al metodo contributivo, anche in questo caso, rende possibile ricorrere al riscatto light per anni di studio ante 1996 e andrà segnalata nel modello AP142.

#### La domanda

Le interessate dovranno presentare domanda di riscatto agevolato contestualmente alla domanda di pensione. Nel caso in cui fosse già stata presentata domanda di riscatto,

non ancora definita dalla sede Inps competente, sarà anche possibile richiedere che l'onere venga rideterminato con il criterio contributivo.

Va tenuto presente che, in caso di successiva rinuncia a fruire di Opzione donna, non sarà più possibile avvalersi del riscatto light, a meno che la lavoratrice non opti per il metodo contributivo.

#### L'esempio

Poniamo il caso di una lavoratrice dipendente, iscritta all'assicurazione generale obbligatoria, nata nel 1959, laureata con corso di laurea quadriennale, anni del tutto scoperti da contributi, che nel 2020 avesse maturato 32 anni di contribuzione e con alto tenore reddituale. A fronte del raggiungimento del requisito anagrafico, non verrebbe soddisfatto il requisito contributivo richiesto per accedere a Opzione donna.

L'assicurata, prima dell'introduzione del riscatto light, per raggiungere i 35 anni di contributi, avrebbe potuto unicamente ricorrere al riscatto di laurea calcolato con riserva matematica, con un elevato onere da saldare prima di accedere a pensione.

Grazie al riscatto agevolato, la lavoratrice potrà, invece, sostenere un onere, per riscattare 4 anni, pari a poco più di 21.000 euro, deducibili dal reddito, così da coprire anche i 12 mesi di finestra e accedere immediatamente a pensione una volta cessato il rapporto di lavoro. L'assegno pensionistico subirà un conseguente incremento più contenuto rispetto a quello dato dal riscatto ordinario.

A fronte, però, anche del ricalcolo contributivo dell'assegno pensionistico, che di norma comporta una decurtazione dello stesso anche fino al 30-40%, l'assicurata potrà beneficiare di un notevole risparmio sull'onere del riscatto, oltre ad un forte anticipo della decorrenza della pensione stessa (anche otto anni prima della pensione di vecchiaia).

#### GLOSSARIO

##### ● **Lavoratore precoce**

Colui che ha contribuzione da lavoro pari ad almeno un anno accumulata prima dei 19 anni di età. Chi ha questo requisito e rientra in una delle quattro categorie indicate dalla legge di Bilancio 2017 può richiedere il pensionamento con un requisito contributivo ridotto a 41 anni.

##### ● **Opzione donna**

Metodo anticipato che consente alle donne di accedere a una pensione puramente contributiva 12 (se dipendenti) o 18 mesi (se autonome) dopo avere maturato rispettivamente 58 o 59 anni di età e 35 di contributi.

##### ● **Riscatto agevolato periodo studi universitari**

Possibilità concessa, previo versamento di un onere agevolato in misura forfettaria, di poter riconoscere ai fini del diritto e della misura pensionistica, il periodo coincidente con la durata legale del corso. Il costo a forfait è pari a poco meno di 5.300 euro per ogni anno riscattato e per chi ha studiato ante 1996 comporta l'opzione per il metodo contributivo.

##### ● **Mansioni usuranti**

Determinate tipologie di lavoro che richiedono un particolare e continuativo impegno psicofisico. Rientrano nella categoria tutti i lavori indicati nell'articolo 2 del Dm 19 maggio 1999 come, ad esempio, le lavorazioni nelle miniere, nelle gallerie, in spazi ristretti o ad alte temperature oltre che le lavorazioni notturne svolte per almeno la metà della complessiva vita lavorativa.

##### ● **Mansioni gravose**

Attività lavorative (pari a 15) elencate negli allegati alla legge 232/2016 e aggiornate a fine 2017, come le mansioni degli operai edili, conciatori, conduttori di mezzi pesanti e altri.

##### ● **Metodo contributivo**

Metodo di calcolo del futuro assegno pensionistico che si basa sui soli contributi versati e annualmente rivalutati che formano il "montante contributivo" su cui è applicato il coefficiente di trasformazione, variabile in base all'età. Questo metodo si applica a chi non ha contributi ante '96 e alla contribuzione maturata dal 1996 per coloro che hanno meno di 18 anni di contributi versati al 31 dicembre 1995; alla contribuzione maturata a partire dal 2012

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

##### ● **Dlgs 67/2011**

Accesso anticipato alla pensione per i lavoratori addetti a mansioni faticose e pesanti. Introduzione di un accesso anticipato variabile sulla base della categoria del lavoratore a partire da un'età che va dai 61 anni e 7 mesi ai 63 anni e 7 mesi in base al tipo di attività o al numero di giorni di lavoro notturno. Gli accessi sono aumentati di un anno per i lavoratori autonomi.

##### ● **Legge 232/2016 (Bilancio 2017)**

Dai commi 199 a 205 introduce la pensione per dipendenti precoci aventi almeno un anno di contribuzione versata prima del compimento dei 19 anni di età. Il requisito contributivo è pari ad almeno 41 anni di contributi, anche in cumulo fra gestioni e casse professionali.

##### ● **Articolo 16 del DL 4/2019**

Disposizione della cosiddetta pensione anticipata "Opzione Donna" richiedibile da lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari a 35 anni (non utili a questi fini la contribuzione figurativa derivante da malattia o disoccupazione) e un'età anagrafica pari ad almeno 58 anni. L'accesso a opzione donna è subordinato all'opzione al metodo di calcolo contributivo dell'assegno pensionistico. Questa è stata prorogata da ultimo dalla manovra del 2021 con termine al 2020 per la maturazione dei requisiti; tale pensionamento non prevede il cumulo contributivo.

##### ● **Articolo 20 del DL 4/2019**

Introduzione strutturale del riscatto agevolato della laurea. L'onere per tale riscatto è calcolato in maniera forfettaria moltiplicando per l'aliquota Ivs vigente (il 33%) il minimale retributivo della gestione Commercialisti, con un costo per ogni anno riscattato che si aggira sui 5.300 euro, deducibile dall'imponibile fiscale.

##### ● **Circolare Inps 6/2020**

Circolare che ha chiarito che il riscatto agevolato è percorribile anche da coloro che hanno studiato prima del 1996 a condizione che optino per il metodo di calcolo contributivo in luogo di quello misto o retributivo. Tale facoltà, va sottolineato, è data anche in possesso di chi ha 18 anni di contributi se aderisce alla pensione in opzione donna.

# L'esperto risponde

SETTIMANALE  
DI CONSULENZA  
PER I LETTORI

## Focus Legge di Bilancio 2021: imprese e lavoratori

In allegato con il Sole 24 Ore



GIOVEDÌ  
IN  
EDICOLA

Il Sole 24 Ore  
Lunedì 11 Gennaio 2021  
l'esperto risponde  
n. 2/2021

la guida rapida

Estraibile al centro dell'inserito

## Previdenza Pensioni anticipate

**Agevolazioni sulla casa**  
Lo sconto fiscale del 90% si applica se le facciate sono visibili dalla strada o dal suolo pubblico

— Silvio Rivetti a pagina 2

**Contribuenti minimi**  
Accesso al regime forfettario per chi fattura all'azienda dove ha svolto uno stage

— Giovanni Petruzzellis a pagina 4

**Diritto del lavoro**  
Quarantena volontaria considerata malattia solo con provvedimento dell'autorità sanitaria

— Stefania Radoccia a pagina 8

### FISCO

#### AGEVOLAZIONI SULLA CASA

Alessandro Borgoglio  
Silvio Rivetti  
Marco Zandonà

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE**  
Gianluca Dan  
Giuseppe Merlino

#### CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

Giovanni Petruzzellis

**REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**  
Paolo Meneghetti

**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**  
Michela Magnani

#### REDDITI DIVERSI

Alfredo Calvano e  
Attilio Calvano

**FISCO TELEMATICO**  
Giuseppe Barbiero

**IVA**  
Giorgio Confente  
Giuseppe Morina e  
Tonino Morina  
Marco Zandonà

#### AGEVOLAZIONI NAZIONALI E REGIONALI

Gabriele Ferlito  
Cristina Odorizzi

**DIRITTO DEL LAVORO**  
Stefania Radoccia

#### PUBBLICO IMPIEGO

Aldo Ciccarella  
Massimo Sanguini

**CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**  
Aldo Forte  
Fabio Venanzi

#### PREVIDENZA

Aldo Ciccarella  
Aldo Forte

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**  
Giuseppe Argentino

Per inviare le domande agli esperti compilare il modulo presente sul sito del Sole 24 Ore dove è disponibile anche la banca dati con oltre 200mila risposte.

In diretta con l'esperto  
ilssole24ore.com/espertorisponde

Il Sole  
**24 ORE**

## Fisco

## AGEVOLAZIONI SULLA CASA

A cura di  
**Alessandro Borgoglio****[51]**  
**Il 110% all'unità indipendente che migliora di due classi**

Sono proprietario di un appartamento all'interno di uno stabile plurifamiliare (due appartamenti più due negozi) con accesso autonomo dall'esterno, totalmente indipendente per luce, acqua, gas e riscaldamento. Lo stabile si trova in centro storico ed è sottoposto a vincolo paesaggistico (non c'è la possibilità di fare un cappotto esterno). Vorrei eseguire opere "trainanti" (sostituzione della caldaia) e "trainate" (impianto di riscaldamento a terra, sostituzione di finestre, rifacimento delle facciate con malte isolanti termicamente, secondo i miei millesimi).

Se, con l'insieme di queste opere, solo il mio appartamento raggiungesse il miglioramento di due classi energetiche, essendo totalmente autonomo, avrei diritto al superbondus del 110 per cento, oppure il miglioramento di due classi energetiche deve comunque essere raggiunto dall'intero stabile?

L.M. - BRESCIA

Se l'unità immobiliare è funzionalmente indipendente e dotata di almeno un accesso autonomo dall'esterno, il miglioramento di due classi energetiche richiesto dall'articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020 riguarda soltanto l'unità immobiliare funzionalmente indipendente oggetto di interventi agevolati, non rilevando l'edificio nel suo complesso. Una conferma in tal senso è recentemente giunta dalla circolare 30/E/2020, paragrafo 3.1.6.

**[52]**  
**Ampliata la definizione di «impianti termici»**

Un'abitazione indipendente è riscaldata da alcuni termoconvettori elettrici (nella zona notte) e da una cucina a legna (nella zona giorno). Ciò soddisfa il requisito di impianto termico necessario per accedere agli interventi di efficientamento energetico previsti dal superbondus 110 per cento? Si precisa che, data la vetustà dell'immobile, né l'una né l'altra fonte sono registrate al catasto regionale degli impianti termici.

E.D. - TREVISO

La risposta è positiva. Come chiarito dall'Enea con la Faq (risposta a domanda frequente) 9.D sull'ecobonus, l'11 giugno 2020 è entrato in vigore il Dlgs 48/2020, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza

energetica. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data si applica la nuova definizione di "impianto termico" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-tries, del Dlgs 192/2005 (modificato, appunto, dal Dlgs 48/2020), ovvero «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».

Nella nuova definizione normativa non è più riportata la condizione, presente nel testo di legge prima vigente, per cui «non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW».

In conclusione, per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020 occorre fare riferimento alla nuova definizione di "impianto termico" in base alla quale anche le stufe a legna o a pellet, nonché i caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento» (risposta 562/2020).

Si segnala, tuttavia, che, come previsto dal Dm 10 febbraio 2014, a partire dal 1° giugno 2014 un impianto termico dev'essere munito di un libretto di impianto per la climatizzazione (si veda il paragrafo 4.5.2 della circolare 30/E/2020) e pertanto è necessario che, prima di effettuare i nuovi lavori agevolabili, si proceda alla predisposizione del libretto in questione e all'inserimento nel relativo catasto.

**[53]**  
**Niente sismabonus per stabili che diventano commerciali**

Sono proprietario di un immobile a destinazione d'uso residenziale, diviso in tre subaltrni, due dei quali dotati di accesso autonomo e indipendenti funzionalmente. Vorrei procedere alla completa demolizione e ricostruzione del fabbricato, trasformando la destinazione da abitativa a commerciale.

Ho diritto al sismabonus 110% per la totalità dell'operazione e, nello specifico, per ciascuna unità funzionalmente indipendente?

V.F. - ROMA

La risposta è negativa. Con la circolare 24/E/2020, paragrafo 2, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammesse al superbondus soltanto le unità immobiliari a destinazione residenziale (fatta eccezione per quelle commerciali in edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa). Inoltre, in caso di cambio d'uso al termine dei lavori, in passato l'Agenzia, seppure in relazione al bonus ristrutturazioni ex articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986), ha dato rilievo alla destinazione d'uso finale (risoluzione 14/E/2005), che nel caso del lettore sarebbe commerciale e, quindi, incompatibile con la condizione posta nella circolare 24/E/2020 citata.

A cura di  
**Silvio Rivetti****[54]**  
**Bonus 90% su facciate visibili da strade o suoli pubblici**

Ho ricevuto l'incarico di procedere al restauro della facciata di una villa degli inizi del '900, appena fuori dal centro urbano, capita in Prg comunale in categoria A3. La facciata della villa è composta da

quattro lati, di cui due occlusi alla vista da verde privato di una pertinenza circostante (alberi ad alto fusto e siepi), uno visibile dalla strada pubblica (strada comunale) e l'ultimo visibile da un suolo circostante di proprietà privata, lasciato a maggese. Vorrei sapere se si può fruire del bonus facciate del 90% su tutti e quattro i lati, oppure se potrebbe delinearci l'esistenza di alcune "facciate interne" che sono escluse dal bonus, oppure ancora se nella situazione descritta l'agevolazione non spetta per niente.

F.P. - BARLETTA

Il bonus facciate spetta solo per gli interventi sulle facciate, visibili da pubblica via, degli edifici collocati nelle zone omogenee A o B di cui al Dm 1444/1968 o equipollenti. Da quest'ultimo punto di vista, non sembrerebbero sorgere problemi, perché la zona A3 prevista dal piano regolatore generale (PrG) in questione dovrebbe riferirsi (vista la collocazione della villa storica all'esterno del centro urbano e in zona - pare di intuire - di prima campagna) a quelle porzioni di territorio comunale, anche al di fuori del centro storico propriamente detto, interessate da agglomerati di edifici e manufatti con caratteri storici, artistici e di pregio ambientale: e se il piano regolatore espressamente equipara le sue sottozone A alle zone omogenee A di cui al Dm 1444/1968, oppure se tale equipollenza è attestata dagli uffici comunali, il primo e basilare requisito del bonus facciate può dirsi rispettato.

Quanto invece all'effettiva agevolabilità degli interventi su tutte le facciate della villa come descritte, la risposta all'interpello 418/2020 delle Entrate ha chiarito che, a prescindere dalla qualificazione delle facciate come esterne o interne (del resto, per il Codice civile, tutte le facciate sono esterne per definizione), ciò che assume rilievo ai fini dell'agevolazione è solo il requisito della visibilità dell'involucro esterno dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, e in caso di dubbia visibilità da strada o suolo pubblico di una o più facciate, gli interventi da svolgere su di esse non rientrano tra quelli agevolabili. Stando alla descrizione fornita, quindi, parrebbe che solo una facciata su quattro sia suscettibile di ospitare interventi agevolabili con il bonus facciate ex legge 160/2019, articolo 1, commi 219-223.

**[55]**  
**I danni di cui risponde l'asseveratore per suoi errori**

Vorrei sfruttare il superbondus 110% per una ristrutturazione totale, e vorrei capire quali sono le eventuali responsabilità dell'asseveratore in conseguenza di suoi errori.

Mi risulta che, escludendo rilievi penali, le assicurazioni rispondono per danno patrimoniale causato dal tecnico. Ma se l'agenzia delle Entrate stabilisse che non avevo diritto alla detrazione o a parte di essa, si configurerebbe un danno patrimoniale o erariale? E, se si trattasse di danno erariale, chi sarebbe il responsabile e chi alla fine dovrebbe farne le spese?

A.P. - RAVENNA

Il professionista risponde, a mezzo dell'assicurazione obbligatoria che gli è imposta a norma dell'articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020, dei danni provocati al suo cliente per effetto di asseverazioni false, che attestino in capo a quest'ultimo requisiti insussistenti ai fini delle detrazioni d'imposta. Tra i danni da risarcire, in termini di responsabilità civile, vi saranno anche gli esborsi che il cliente contribuente sarà chiamato a sopportare a favore dell'erario, in conseguenza del recupero della maggiore imposta dovuta corrispondente alle detrazioni recuperate, oltre alle sanzioni e agli interessi. Al riguardo è bene distinguere la responsabilità tributaria del contribuente verso l'erario (ricadente nella giurisdizione delle Commissioni tributarie) da quella civilistica/patrimoniale che il contribuente potrà azionare nei confronti del professionista assicurato, per pari importi (ricadente nella giurisdizione del giudice ordinario), e da quella per danno erariale, che è altra cosa e qui non ricorre. Il danno erariale è infatti il danno che subisce la pubblica amministrazione in conseguenza di azioni od omissioni di suoi dipendenti o di soggetti che

agiscono per suo conto (e ne giudica la Corte dei conti). Il mancato versamento di imposte non configura danno erariale, anche se, in termini più generici, può essere concepito come un danno subito dalle casse erariali in termini di minor gettito.

## [56] Dal responsabile lavori niente fattura al general contractor

Un condominio farà lavori per cui fruirà del superbonus. L'amministratore del condominio, che è incaricato come responsabile dei lavori, dovrà fatturare al general contractor, così come gli altri professionisti? Come calcolare il compenso?

G.M. - BARI

L'amministratore di condominio che ricopra il ruolo di responsabile dei lavori non potrà fatturare le relative prestazioni al general contractor, perché non è nominato da quest'ultimo e a quest'ultimo non risponde. Infatti tale ruolo, nell'ambito dell'appalto privato di opere edilizie, può essere attribuito solo dal committente, ex 89 del Dlgs 81/2008, e consiste, a norma del successivo articolo 90, nel sostituire il committente stesso nell'espletamento di una serie di adempimenti tecnici, funzionali anche al controllo indipendente dell'attività dell'appaltatore (si pensi, ad esempio, all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici ed esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere). Il responsabile dei lavori, infatti, è una figura facoltativa che, solo se nominata dal committente, lo esonera dagli obblighi e dalle responsabilità enumerati nel Testo unico per la salute e la sicurezza dei lavoratori (Dlgs 81/2008), che in caso contrario ricadrebbero sempre sul committente stesso (articoli 90 e 100 del decreto citato).

Dal punto di vista giuridico, poi, tale figura si colloca pienamente dal lato del committente, in funzione anche di tutela e controllo dell'attività dell'appaltatore (potendosi equiparare, quantomeno nella ratio, alle funzioni di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere per conto del committente a cura del suo delegato: articolo 1662 Codice civile).

Pertanto l'amministratore potrà assumere la veste di responsabile dei lavori condominiali in quanto nominato dal committente (e cioè dal condominio appaltatore i lavori) e non dal general contractor o dall'impresa, che è l'appaltatore degli stessi. Per questi motivi, dovrà fatturare le sue prestazioni al condominio, che lo abbia incaricato mediante regolare assemblea condominiale stabilendone il compenso.

Quanto a tale voce di spesa, essa potrebbe essere detraibile a condizione di poter dimostrare che l'incarico era strettamente necessario viste la complessità dei lavori e la rilevanza degli importi, e che l'amministratore è dotato di competenze tecniche idonee ad adempiere all'incarico (a fronte del contenuto tecnico degli obblighi affidatigli, come si può desumere dai principi espressi, seppure in tema di direzione lavori, dalla sentenza di Cassazione 18285/2016).

Quanto alle modalità di calcolo del relativo compenso, esso dovrebbe essere parametrato ai criteri di cui al Dm Giustizia 17 giugno 2016, richiamato dall'articolo 13.1, lettera c, del Dm 6 agosto 2020 (decreto Requisiti), nella prospettiva di una possibile verifica del profilo di congruità di tale spesa.

## [57] Requisiti minimi anche per gli edifici vincolati

In un edificio vincolato dalla Soprintendenza ai beni culturali, nel quale è possibile accedere agli interventi trainati nelle singole unità a prescindere dai trainanti, i materiali usati (intonaco coibente dall'interno nelle pareti perimetrali esterne) devono rispettare i requisiti minimi dell'allegato E del decreto Requisiti (Dm 6 agosto 2020)?

I.A. - BOLOGNA

La risposta è positiva. I valori di trasmittanza indicati nell'allegato E del Dm Requisiti restano i valori di riferimento massi-

mi consentiti per l'accesso alle detrazioni ecobonus ivi specificate, indipendentemente dal fatto che la percentuale di detrazione applicabile sia quella ordinaria o quella potenziata al 110 per cento. In tale secondo caso, l'articolo 119 del Dl 34/2020 stabilisce il requisito addizionale di risultato, consistente nel doppio salto di classe energetica dell'edificio nel suo complesso, conseguibile per effetto della somma dei risultati di efficientamento energetico dei vari interventi, in questo caso solo trainati, posti in essere nelle singole unità immobiliari.

A cura di  
Marco Zandonà



## [58] Sismabonus calcolato sulle unità pre intervento

Sono proprietario di un fabbricato fatiscente e devo procedere alla demolizione e ricostruzione dell'edificio. L'intervento è inquadrabile come ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001, dove viene citata la «stessa volumetria e sagoma di quello preesistente». Con pratica edilizia separata andrei a costruire anche una pertinenza (garage), azione possibile secondo il Dpr 917/1986 (Tuir) in quanto considerata manutenzione straordinaria. Premesso che la pertinenza avrà una propria posizione catastale (subalterno), si può fruire del sismabonus per l'abitazione e del sismabonus per la pertinenza?

E.A. - MANTOVA

La risposta è negativa. Nel caso di specie, ai fini del 110% si tiene conto del numero delle unità iniziali e non di quelle finali, anche se non vi è aumento volumetrico. Pertanto il plafond massimo cui applicare il 110% in presenza di demolizione e ricostruzione è sempre di 96.000 euro, anche se al termine dell'intervento sono realizzate due distinte unità immobiliari accatastate separatamente, casa e garage (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, e Dm 6 agosto 2020; si vedano anche la guida al 110% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), la circolare 24/E del 2020 e l'articolo 1, commi 66-77 della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021). Il discorso vale pure nell'ipotesi in cui l'operazione sia abilitata da due distinti provvedimenti urbanistici, uno per l'intervento antisismico e uno per la realizzazione del garage (risposta 256 del 7 agosto 2020).

## [59] Iva al 4% per l'eliminazione di barriere architettoniche

Una ditta costruttrice sta eseguendo lavori di manutenzione straordinaria su un appartamento di mia proprietà, a seguito di un progetto di frazionamento che rispetta anche la normativa sull'eliminazione di barriere architettoniche (ho una invalidità all'80% con stato di gravità). È possibile chiedere la fatturazione con Iva agevolata al 4% per l'esecuzione dei lavori (abbattimento del muro di tramezzo), ex punto 41-ter della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972? Posso portare in detrazione al 50% le fatture relative? Per mobili acquistati durante e/o dopo i lavori, si può fruire del relativo bonus?

E.I. - MACERATA

Tutte le risposte sono affermative. In presenza di un intervento diretto all'eliminazione di barriere architettoniche, come quello per l'abbattimento di un tramezzo, si rende applicabile l'Iva al 4 per cento (Dpr 633/1972, punto 41-ter della tabella A, parte II) anche se all'interno di un frazionamento. Lo stesso intervento, se eseguito su un edificio residenziale, consente la detrazione del 50 per cento (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)). Se si fruisce della detrazione del 50% per l'intervento edile, si rende applicabile anche il bonus mobili (detrazione del 50% delle spese per arre-

do e acquisto di elettrodomestici fino a un importo massimo di 10.000 euro, aumentato a 16.000 euro dal 1° gennaio 2021 (articolo 1, comma 58, della citata legge di Bilancio 2021).

## [60] Cambio caldaia condominiale: alternativa tra 110 e 50%

In un condominio con riscaldamento centralizzato si deve sostituire la caldaia, attualmente alimentata a gasolio, con una caldaia a condensazione di classe A+, alimentata gas metano. Per motivi tecnici già esposti anche dall'Enea, negli impianti centralizzati non si possono installare sistemi di controllo evoluti di classe V, VII e VIII. Vorrei sapere se il condominio può fruire della detrazione del 65% o di quella del 50 per cento.

A.M. - PRATO

Nel caso descritto dal quesito è sempre possibile applicare il 110% per la sostituzione della caldaia condominiale con una a condensazione o con pompa di calore, che costituisce un intervento trainante (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, e Dm 6 agosto 2020; si vedano anche la guida al 110% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), la circolare 24/E del 2020 e l'articolo 1, commi 66-77 della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021).

In alternativa, trattandosi di un condominio residenziale, è possibile optare per l'applicazione della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 58, della legge 178/2020, di Bilancio per il 2021; si veda anche la guida al 50% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)). Per contro, come anche ribadito dall'Enea, non è possibile l'applicazione dell'ecobonus al 65 per cento. In tal caso, infatti, non è possibile installare i sistemi di termoregolazione evoluti, trattandosi di un condominio con una pluralità di utenze.

## DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

A cura di  
Gianluca Dan



## [61] Fatture elettroniche, così l'indicazione nel rigo RS 140

Un soggetto passivo d'imposta emette e riceve fatture elettroniche ma non archivia digitalmente alcun documento tributario. Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, al rigo RS 140, deve indicare il codice 1 oppure il codice 2?

T.A. - AREZZO

Nel rigo RS 140 va indicato:  
– il codice 1, qualora il contribuente, nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;  
– il codice 2, qualora il contribuente, nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (articolo 5, comma 1, del Dm 17 giugno 2014).

In base all'articolo 39 del Dpr 633/1972, sia chi emette sia chi riceve una fattura elettronica è obbligato a conservarla elettronicamente; pertanto, deve indicare il codice 1 chi ha aderito a un servizio di conservazione elettronica, anche con la stessa agenzia delle Entrate. Come indicato dalle stesse Entrate, la conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su pc del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (Cad - Codice dell'amministrazione digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia - negli anni - di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa (così come degli altri documenti informatici che si decide di portare in conservazione).

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, facilmente indivi-



duabili in internet; tuttavia, l'agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.

A cura di  
Giuseppe Merlino



## [62] Un convivente non può essere a carico dell'altro

Mia figlia e il suo compagno hanno acquistato una casa a fine 2019 e vi hanno trasferito la propria residenza il 1° aprile del 2020. In tale occasione, trattandosi di persone unite da vincolo affettivo (anche se non sposate) gli uffici anagrafici hanno inserito ambedue nello stesso stato di famiglia. Dato che mia figlia dispone di reddito autonomo, può prendere in carico il convivente (comproprietario della casa) che dispone solo di redditi esenti (assegno di ricerca) e fruire delle relative detrazioni fiscali?

S.L. - FIRENZE

La risposta è negativa. Nonostante l'entrata in vigore della legge 76/2016, recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze» (cosiddetta legge Cirinnà), fiscalmente non è previsto che un convivente possa essere a carico dell'altro. L'agenzia delle Entrate (circolare 19/E/2020, pagina 24) ha infatti precisato che, «per quanto riguarda le convivenze di fatto, di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, la legge Cirinnà non ha disposto l'equiparazione al matrimonio. Pertanto, il convivente non può fruire della detrazione relativa alle spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente».

## [63] Spese mediche, la detrazione segue il principio di cassa

Per i trattamenti medici a cui mi sta sottoponendo, il professionista mi ha fatto versare un anticipo nell'ottobre 2020, mentre mi farà la fattura solo a marzo 2021, quando i trattamenti stessi saranno finiti. È possibile recuperare nel 730/2021 una spesa per prestazioni mediche specialistiche con pagamenti d'acconto, effettuati con il bancomat, nell'anno 2020?

R.V. - BERGAMO

La risposta è affermativa, in quanto ai fini Irpef la detraibilità o la deducibilità di oneri/spese agevolabili segue il cosiddetto "principio di cassa". Come ribadito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 19/E/2020, gli oneri devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (nel caso del lettore, nella dichiarazione Redditi Pf o 730/2021, relativa all'anno d'imposta 2020) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

## CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

A cura di  
Giovanni Petruzzellis



## [64] Nel plafond solo i redditi a tassazione ordinaria

Un contribuente, oltre a esercitare una professione in regime forfettario, svolge lavoro dipendente in

una società. Nel 2020 ha incassato, dalla curatela del precedente rapporto di lavoro, arretrati di emolumenti ordinari. Questi ultimi concorreranno al limite di 30mila euro previsto per la permanenza nel regime forfettario?

L.D. - PALERMO

Il regime forfettario non può essere applicato dai soggetti che abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati, così come previsto dagli articoli 49 e 50 del Tuir (Dpr 917/1986), per un importo eccedente la soglia di 30mila euro. Il mancato superamento di tale limite va verificato con riferimento all'anno precedente, rispetto a quello in cui si valuta l'applicabilità del forfait. Con la risposta a interpello 102, pubblicata il 14 aprile 2020, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che nel computo della soglia non vanno considerati gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata, specificando che devono invece essere considerati esclusivamente i «redditi percepiti in via ordinaria».

## [65] Deduzione dal forfait esclusa per i contributi al Pip

Sono agente di commercio in regime forfettario. Da alcuni anni ho stipulato un piano individuale pensionistico (Pip) come forma di previdenza individuale complementare alla pensione Inps. Chiedo se, essendo forfettario, posso dedurre al 100% i premi dal reddito, e questo anche se ho ripreso a versare il premio nel 2020 mentre nei due anni precedenti non avevo versato alcunché.

P.C. - PIACENZA

La risposta al quesito posto dal lettore va ricercata nell'articolo 1, comma 64, della legge 190/2014 (di Stabilità per il 2015), che disciplina le modalità di determinazione del reddito da assoggettare al regime forfettario. Secondo la norma citata i soggetti aderenti a tale regime determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei componenti attivi un determinato coefficiente di redditività. Conseguentemente, le spese sostenute nello svolgimento dell'attività svolta non rilevano in via analitica, bensì in base alla percentuale di redditività attribuita in via presuntiva a tale attività. Fanno eccezione al criterio citato, essendone prevista la deducibilità in via analitica, i soli contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ossia riferibili alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza. Non sono, invece, deducibili dal reddito assoggettato al forfait i contributi versati volontariamente a forme di previdenza complementare. Tali oneri potranno essere dedotti dalla base imponibile Irpef del lettore in presenza di eventuali altri redditi oltre a quello derivante dall'esercizio dell'attività di agente di commercio.

## [66] Se si fattura al soggetto di cui si è stati stagisti

È possibile aderire al regime forfettario, pur avendo svolto uno stage presso il soggetto a cui si fatturerà?

Se sì, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà quella del 15 per cento?

C.B. - MILANO

L'articolo 1, comma 57, lettera d-bis, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, prevede che non possono avvalersi del regime forfettario «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».

Nella circolare 9/E/2019 l'agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano in ogni caso nell'ambito di applicazione della causa ostativa in esame i percettori di redditi ex articolo 50, comma 1, lettera c, del Tuir (Dpr 917/1986), nel cui ambito sono riconducibili «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante».

Di conseguenza, il caso prospettato dal lettore non rientra nella causa di esclusione citata, che deve intendersi riferibile esclusivamente ai rapporti di lavoro nei quali è presente la figura del «datore di lavoro», e non nell'ambito di uno stage o tirocinio formativo.

Nel caso descritto, inoltre, non può escludersi l'applicabilità dell'aliquota agevolata nella misura del 5% in luogo di quella ordinaria del 15 per cento. Tale circostanza andrà valutata anche alla luce delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 65, della legge 190/2014.

## REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

A cura di  
Paolo Meneghetti



## [67] La clinica privata che incassa per conto del medico

Un medico specialista effettua le proprie visite in una clinica privata ed emette le parcelle intestandole ai pazienti. Questi ultimi pagano la parcella direttamente alla clinica privata, con mezzi tracciati (e quindi il pagamento risulta a favore della clinica, e non del medico).

Mensilmente la clinica paga il medico con un bonifico, nel quale rientra la somma di tutte le parcelle emesse nel mese precedente.

Ai fini del reddito, si chiede in quale data va considerata incassata la parcella del medico. Per esempio, ai fini del Sistema tessera sanitaria, una parcella di dicembre 2019, incassata a gennaio 2020, va riferita all'anno di incasso o a quello di emissione?

P.S. - TORINO

Il rapporto negoziale descritto nel quesito comporta che la clinica privata incassa, in nome e per conto del medico, le fatture da quest'ultimo emesse verso il paziente. Al riguardo, la circolare 13/E/2007 ha affermato che all'atto del pagamento la clinica «emette apposita quietanza attestante l'avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito in nome e per conto del professionista». Dato questo schema negoziale, sembra emergere che il ruolo della clinica è quello di soggetto incaricato a incassare una somma che va a beneficio del medico, e la circostanza che poi il bonifico verso il medico sia eseguito una volta al mese dipende da un accordo interno che si ritiene non rilevante in ambito fiscale. In altre parole, si ritiene che il pagamento eseguito dal paziente, quietanzato dalla clinica, costituisca, ai fini fiscali, il pagamento ricevuto dal medico. Quindi, in questo momento sorge l'obbligazione tributaria ai fini reddituali, e questo è anche il momento rilevante ai fini del Sistema tessera sanitaria.

## [68] Avviamento dello studio: la somma si deduce per cassa

Con atto notarile assoggettato a imposta di registro, un professionista ha ceduto il proprio studio (beni materiali più clientela) per un valore di avviamento pari a 150mila euro. Ciò è avvenuto sulla base di quanto stabilito dalla sentenza della Corte di cassazione 10178/2017, con la quale viene affermato che anche gli studi professionali in genere possono essere organizzati sotto forma di azienda, tutte le volte in cui al profilo personale dell'attività svolta si affianchino una organizzazione di mezzi e strutture, un numero di titolari e dipendenti, un'ampiezza dei locali adibiti all'attività, tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati sovrastino l'attività professionale del titolare.

**Come può il professionista acquirente dedurre la cifra di 150mila euro pagata come avviamento?**

**B.M. - BERGAMO**

Quella del costo per un professionista che acquista beni immateriali, o comunque sostenga costi per ottenere il diritto di utilizzazione della clientela, è ipotesi affrontata con la risoluzione 30/E/2006. Il caso era quello dell'acquisto di un marchio, eseguito da parte di un professionista, e in quell'occasione l'agenzia delle Entrate ha sottolineato che, non essendo una disciplina specifica che regola questo costo, laddove esso sia inerente all'attività professionale (come è il pagamento del cosiddetto avviamento nel trasferimento di studio professionale), si applica la deducibilità per cassa. Quindi, nel caso descritto dal quesito, la somma di 150mila euro verrà dedotta nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento.

**[69]**

## Leasing immobiliare, oneri accessori «spalmati»

Un immobile strumentale è stato acquistato in leasing da un professionista. Come si contabilizzano/deduzione le spese sostenute per imposta di registro e oneri notarili? Vanno dedotte per cassa, interamente nell'anno di pagamento, o per competenza? Vanno diluite per tutta la durata fiscale (come il maxi-canone)?

**M.O. - BRESCIA**

Il quesito segnala il trattamento fiscale di costi notarili e imposte indirette, relative alla stipula di un contratto di leasing immobiliare sottoscritto da un professionista. Trattandosi di oneri accessori alla stipula del contratto di leasing, e considerando che la deducibilità dei canoni per il professionista segue il periodo di maturazione, si ritiene più corretto spalmarli tali costi in base alla durata del contratto, alla stregua di quanto avviene per il maxi-canone.

**[70]**

## Il regime degli impatriati anche per non iscritti all'Aire

Ho conseguito a Londra una laurea e un master senza mai essere stato iscritto all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). Ho poi lavorato nella capitale del Regno Unito per oltre due anni, come dipendente di un'azienda. Di fatto, ho continuato a vivere in Inghilterra e lì si trovava la mia residenza, anche se formalmente non ho mai cancellato la residenza italiana.

Tra poco cesserò il rapporto da dipendente con la società londinese, che mi offre di lavorare dall'Italia con un contratto di collaborazione professionale da lavoratore autonomo. Nel 2021 posso intraprendere l'attività di lavoro autonomo, aprendo la partita Iva italiana e fruendo dell'agevolazione prevista dal Dl 34/2019 per i lavoratori "impatriati", cioè con la tassazione nel limite del 30% del reddito di lavoro autonomo prodotto in regime semplificato?

**L.S. - MILANO**

Si ritiene che il lettore presenti le caratteristiche per applicare le agevolazioni del regime dei cosiddetti impatriati, previsto dall'articolo 16 del Dlgs 147/2015, modificato dall'articolo 5 del Dl 34/2019. In base al comma 2, per i soggetti che hanno soggiornato in uno Stato con il quale vige una convenzione contro la doppia imposizione, è possibile dimostrare la residenza di fatto all'estero, anche senza far constare l'iscrizione all'Aire. Come affermato nell'interpello 533/2020, per questi soggetti è sufficiente dimostrare che la residenza (così come definita dalla Convenzione che prevede la possibilità di dichiararsi residente per il soggetto che dimostri che il centro dei propri interessi vitali è nel luogo nel quale soggiorna abitualmente) è stata ubicata all'estero per almeno due anni precedenti a quello di rientro in Italia, circostanza che emerge dal testo del quesito: da qui la tesi secondo cui il regime di favore è applicabile.

## REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

A cura di  
**Michela Magnani**



**[71]**

## Bonus Renzi, si calcolano anche i redditi «forfettari»

Un contribuente ha percepito nel 2019 redditi di lavoro dipendente pari a 23.900 euro e redditi derivanti dal regime forfettario pari a 6mila euro. Ai fini del riconoscimento del bonus Renzi, il reddito prodotto in regime forfettario dev'essere cumulato (nel qual caso il soggetto in questione non avrebbe diritto al bonus citato) o si considera solo il reddito dipendente?

**S.A. - RAGUSA**

Il diritto al "bonus Renzi" è stato riconosciuto a condizione che il reddito complessivo non superasse una determinata soglia. La circolare 9/E/2014, a tale riguardo, ha chiarito che nella nozione di reddito complessivo, ai fini dell'applicazione della norma, devono essere inclusi anche i redditi di natura fondiaria soggetti a imposizione sostitutiva (cosiddetta "cedolare secca"). Nulla è invece stato previsto in merito ai contribuenti rientranti nei regimi forfettari, ai quali viene applicata una unica imposta, nella misura del 15 o del 5 per cento, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Ora, partendo dal presupposto che il "bonus Renzi" era stato istituito con lo scopo di fornire a coloro che hanno un reddito con determinate caratteristiche una maggiore disponibilità finanziaria al fine di incrementare i loro consumi, in linea di principio ai soggetti con un reddito superiore alla soglia prevista il bonus sarebbe precluso, anche se non risulta che ci siano "blocchi" in tal senso nel programma di controllo del modello Redditi dell'agenzia delle Entrate.

Detto questo, va sottolineato che il Dl 3 del 5 febbraio 2020 ha abolito il "bonus Renzi" a partire dal 1° luglio 2020, sostituendolo con un trattamento integrativo del reddito. Con riferimento alle nuove misure previste, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E/2020, ha precisato che, «qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfettario, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, stante la previsione secondo cui "Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario"». Visto che la nuova misura volta a ridurre la tassazione sul lavoro è sostanzialmente una rimodulazione del "bonus Renzi" si ritiene a maggior ragione che il lettore, per stabilire se gli spetta il bonus in questione con riferimento al periodo gennaio-giugno 2020, deve considerare nella determinazione del reddito complessivo anche il reddito di lavoro autonomo in regime forfettario.

**[72]**

## La franchigia di 7.500 euro si applica solo ai frontalieri

Nel 2019 mio figlio, residente in Italia, ha prodotto in Francia reddito da lavoro dipendente per un importo lordo inferiore a 7.500 euro.

Questo reddito rientra nella norma agevolativa speciale prevista dall'articolo 1, comma 175, della legge 147/2013 (così come riportato nell'appendice delle istruzioni al Modello Redditi 2020/periodo d'imposta 2019), trattandosi di un Paese limitrofo?

**A.S. - BENEVENTO**

La franchigia (ovvero la quota esente) di 7.500 euro si applica ai redditi prodotti all'estero da residenti italiani che siano "frontalieri", cioè che quotidianamente si rechino all'estero per svolgere la loro pre-

stazione di lavoro (circolari 1/E/2001 e 2/E/2003), sempre che non ci siano norme convenzionali che regolamentano espressamente la materia.

Con riferimento alla fattispecie posta dal lettore si precisa che la convenzione Italia/Francia per evitare le doppie imposizioni regola anche il regime fiscale applicabile ai frontalieri. A tale proposito, il paragrafo 4 dell'articolo 15 di tale convenzione stabilisce che «...i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell'altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti». Quindi, in presenza di tutti i presupposti previsti dal comma citato e dal protocollo aggiuntivo alla convenzione Italia-Francia, nell'ipotesi in cui il figlio del lettore fosse un frontaliere, egli, pur producendo redditi in Francia da non residente, su tali redditi non subirebbe una doppia imposizione (in quanto non verrebbe tassato in Francia, Paese della fonte del reddito), ma pagherebbe le imposte solo in Italia. Diversamente, se il figlio del lettore non è un frontaliere, sui redditi pagherà le imposte sia in Francia che in Italia (senza alcuna franchigia), ma potrà evitare di subire in tutto o in parte la doppia imposizione scomputando dalla imposte italiane le imposte definitivamente pagate in Francia su tali redditi. Questo in base all'articolo 165 del Tuir (Dpr 917/1986), secondo cui, «se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione».

## REDDITI DIVERSI

A cura di

**Alfredo Calvano  
e Attilio Calvano**



**[73]**

## Certificates, come si compensa la minusvalenza

Un mio cliente ha aderito, a partire dal 1° gennaio 2020, al regime dichiarativo per la gestione dei propri redditi di natura finanziaria, previa comunicazione fatta alla propria banca entro il 31 dicembre 2019. Egli dispone, nel proprio zainetto fiscale, di alcune minusvalenze realizzate nel 2019 dalla vendita di "certificates".

Si desidera sapere:

- 1) con quali tipologie di redditi finanziari (cedole, dividendi, plusvalenze) egli potrà compensare tali minusvalenze, riportando in dichiarazione tutte le operazioni rilevanti a tal fine, realizzate a partire dal 1° gennaio 2020;
- 2) se, per le categorie di redditi non compensabili (ad esempio, i dividendi), il contribuente dovrà ugualmente riportare gli stessi nella propria dichiarazione annuale, pur essendo questi già stati assoggettati a ritenuta d'imposta da parte dell'intermediario bancario presso il quale sono stati incassati.

**M.C. - CHIETI**

"certificates" costituiscono strumenti finanziari annoverabili nelle fattispecie impositive previste dall'articolo 67 del Tuir (Dpr 917/1986), la cui alienazione comporta quindi il conseguimento di un reddito diverso disciplinato, nella determinazione della base imponibile, dal successivo articolo 68. Le minusvalenze realizzate su questi titoli possono essere utilizzate in compensazione soltanto con plusvalenze realizzate in questo contesto normativo, e non anche con i redditi ascrivibili alla categoria dei redditi di capitale (ad esempio, dividendi) enumerati dall'articolo 44 del Tuir. In merito a questi ultimi, non è dovuto alcun adempimento dichiarativo da parte del percettore, laddove la

loro tassazione venga posta in essere alla fonte a titolo d'imposta dal soggetto erogante, nella sua veste di sostituto d'imposta.

[74]

## Lavori autonomi occasionali, oltre i 4.800 € si «dichiara»

Un privato riceve in pagamento – da una società di casting online – somme in dollari Usa (con l'applicazione di una commissione pari al 25 per cento) per alcune prestazioni di casting vocale. Questi importi vanno in qualche modo dichiarati come redditi diversi? Se sì, in che modo?

M.A. - ROMA

La risposta al primo quesito è affermativa. I compensi ricevuti a fronte di una prestazione occasionale di lavoro autonomo (comprese quelle di natura artistica) sono soggetti a tassazione mediante dichiarazione nel quadro RL del modello Redditi, oppure nel quadro D, rigo D5, del modello 730, al netto di tutti i costi strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività. Qualora quello posseduto sia l'unico reddito dell'interessato e il suo ammontare sia pari o inferiore a 4.800 euro, non ricorre alcun obbligo impositivo né dichiarativo, posto che l'entità della detrazione spettante eguaglia l'imposta lorda (articolo 13 del Tuir, Dpr 917/1986). I compensi, se erogati da un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d'imposta, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 20 per cento (con il rilascio della Certificazione unica) e, qualora ricorra in capo al percettore la condizione di esonero impositivo citata, questi potrà comunque presentare la dichiarazione per recuperare quanto trattenutogli alla fonte.

### FISCO TELEMATICO

A cura di  
Giuseppe Barbiero



[75]

## Dichiarazioni, chi è abilitato alla trasmissione telematica

Sono ragioniere e non sono iscritto ad alcun albo. Ho alle spalle diversi anni di lavoro negli studi professionali di commercialisti, in cui ho provveduto alla tenuta della contabilità delle imprese e alla redazione di dichiarazioni fiscali. Ho un centro di elaborazione dati, con codice attività 63.11.11, iscritto alla Camera di commercio. Elaboro prevalentemente dichiarazioni dei redditi e anche contabilità.

Vorrei sapere se posso chiedere l'abilitazione Entratel come «soggetto che esercita abitualmente l'attività di consulenza fiscale» per la trasmissione delle dichiarazioni. Secondo le associazioni di categoria il titolare del Ced può chiedere l'abilitazione all'agenzia delle Entrate. È corretta questa interpretazione?

C.P. - LECCE

La risposta è negativa, a causa del fatto che il lettore non è iscritto ad alcun albo professionale.

A norma dell'articolo 3 del Dpr 322/1998, si considerano incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica, mediante il servizio Entratel, gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri esperti contabili, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, abilitati dall'agenzia delle Entrate. Tali dichiarazioni e le relative scritture contabili – come chiarito dall'agenzia delle Entrate con la circolare 12/E/2010, risposta 1.1, e come precisato nel corso di Telefisco 2020 – si intendono predisposte, trasmesse e tenute dal professionista abilitato, anche qualora queste attività siano svolte da una società di servizi di cui il professionista abilitato, o più professionisti abilitati, possiedono in qualità di soci, la maggioranza del capitale sociale. Il tutto a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista abilitato (articolo 23, comma 2, Dm 164/1999).

[76]

## La fatturazione elettronica dell'azienda di pompe funebri

In merito alla comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri per l'anno 2019, si chiede se una società di pompe funebri, avendo optato per la fatturazione elettronica, era comunque obbligata alla trasmissione della stessa.

O.L. - IMPERIA

Nel premettere che la trasmissione telematica delle fatture emesse e ricevute è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2019 (si veda l'articolo 1, comma 916, legge 205/2017, di Bilancio per il 2018), la trasmissione all'anagrafe tributaria delle spese funebri sostenute nell'anno 2019, in quanto finalizzate a consentire all'agenzia delle Entrate la predisposizione della dichiarazione precompilata in ordine agli oneri deducibili e detraibili sostenute dai contribuenti, non si duplica con l'obbligo antielusione della trasmissione telematica dei dati contabili delle liquidazioni periodiche dell'Iva, sulla base delle fatture relative al trimestre di riferimento previste dall'articolo 21-bis, primo comma, del Dl 78/2010, come sostituito dall'articolo 12-quater, comma 1, del Dl 34/2019.

Pertanto, nel caso prospettato, non si ravvisano ipotesi di violazione della normativa tributaria.

### IVA

A cura di  
Giorgio Confente



[77]

## Ncc, l'impresa individuale scarica tutta l'Iva sul mezzo

Una impresa individuale con licenza di Ncc detrae interamente o parzialmente (e in che percentuale) l'Iva sull'acquisto e sui costi di gestione del mezzo adibito all'attività (autovettura con novi posti, conducente compreso)?

F.B. - FIRENZE

L'impresa individuale che esercita l'attività di noleggio con conducente (Ncc) può detrarre integralmente l'Iva assolta sull'acquisto e sui costi di gestione del mezzo adibito all'attività.

La detrazione limitata nella misura del 40% non si applica se le operazioni sono relative a veicoli utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa, che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o che sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (articolo 19-bis 1, lettere c) e d), del Dpr 633/1972). Nel caso esposto dal lettore il veicolo si può considerare «oggetto dell'attività», perché impiegato nella attività di Ncc (circolare ministeriale 25 del 3 agosto 1979).

A cura di  
Giuseppe Morina e Tonino Morina

[78]

## Salve le 24 rate mensili che seguono il ravvedimento

Un contribuente ha un debito Iva del mese di febbraio 2020 ma rientra nella fattispecie prevista nell'articolo 97 del Dl 104/2020, che ha stabilito che i versamenti previsti dagli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020 possano essere effettuati per un importo pari al 50 per cento, anche mediante quattro rate, la prima entro il 16 settembre 2020, il restante 50% mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili.

Nel caso in cui non si fosse provveduto a versare il

50% del debito Iva entro il 16 settembre, e il versamento sia avvenuto con ravvedimento operoso entro il 16 dicembre 2020, si decade dal beneficio? Oppure è possibile procedere con il pagamento del restante 50% con le 24 rate mensili?

B.B. - TERAMO

Il contribuente che si avvale del ravvedimento per sanare l'importo del 50% scaduto il 16 settembre 2020 può poi pagare l'altra metà in 24 rate mensili.

Con il decreto Agosto (Dl 104/2020, articolo 97), il Governo ha concesso una ulteriore rateazione dei versamenti sospesi in base agli articoli 126 e 127 del Dl 34/2020. Come specificato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 25/E/2020, al paragrafo 3.4, «i versamenti sospesi ai sensi delle disposizioni richiamate (articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 2020) possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

- per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;

- per il restante cinquanta per cento, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021».

Ne deriva, in altre parole, che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

- per intero entro il 16 settembre 2020;
- per intero in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

- per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;

- per il restante 50 per cento in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021» sabato, che slitta a lunedì 18 gennaio 2021.

Come precisato dall'agenzia delle Entrate, «ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi», scegliendo quindi una delle citate modalità di pagamento, con la conseguenza che ogni contribuente deve avere un proprio scadenzario dei pagamenti. Eseguita la scelta, si applicano le regole ordinarie sui tardivi od omessi versamenti. Il contribuente, che avrebbe dovuto pagare la prima rata del 50 per cento, entro il 16 settembre 2020, può quindi avvalersi del ravvedimento, e poi procedere al pagamento del restante 50% in un massimo di 24 rate mensili.

A cura di  
Marco Zandonà



[79]

## Installazione di ascensori e applicabilità del «reverse»

L'articolo 17, comma 6, lettera a-ter, del Dpr 633/1972 si applica anche per le installazioni di ascensori con posa in opera?

Il caso specifico riguarda un'azienda operante nel settore delle costruzioni edili che ha commissionato a un fornitore l'installazione con posa in opera di un ascensore. Il fornitore ha emesso fattura in reverse charge a norma dell'articolo 17, comma 6, lettera a-ter. Questo trattamento fiscale è corretto?

T.A. - AREZZO

La risposta è affermativa, sempre che l'installazione di ascensori rientri nell'ambito di un intervento di manutenzione di un fabbricato.

In base alla lettera a-ter dell'articolo 17, sesto comma, del Dpr 633/1972, oltre che ai subappalti il «reverse charge» si applica agli interventi (appalti e subappalti e fornitura con posa in opera):

- di demolizione;
- di installazione di impianti, come nel caso di specie;
- di completamento, se la prestazione viene eseguita nell'ambito di «interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria», di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma

1, del Testo unico edilizia, Dpr 380/2001. Viceversa, in presenza di un intervento di "restauro e risanamento conservativo" e di "interventi di ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001, si applica l'Iva con aliquota ordinaria del 10% e senza reverse charge (circolare 14/E/2015).

[80]

## Colonnine auto elettriche, imposta detraibile al 50%

È detraibile l'Iva richiesta per l'installazione della colonnina di ricarica di un'auto elettrica, utilizzata come autovettura a uso promiscuo?

G.F. - MODENA

La risposta è affermativa. L'articolo 1, comma 1039, della legge 145/2018, di Bilancio per il 2019, prevede la detrazione del 50% delle spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7kW. L'agevolazione è da ripartire in 10 quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare di spesa annua non superiore a 3mila euro. In sostanza, ciascun contribuente può fruire della detrazione massima di 1.500 euro per periodo di imposta (si veda il Dm 6 aprile 2019, che prevede pagamenti con bonifico bancario o postale, o con carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Sono ammesse al beneficio anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento (quali, per esempio, i costi di allaccio), fermo restando il limite complessivo di 3mila euro. Come precisato nella circolare 8/E/2019, possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi Irpef e Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili (qualora le spese siano rimaste a loro carico) e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base a un titolo idoneo. I benefici si applicano anche se l'infrastruttura di ricarica è destinata a servire l'auto concessa a uso promiscuo. Con la risposta 218/2020 l'agenzia delle Entrate analizza il corretto trattamento ai fini Iva per l'installazione delle colonnine di ricarica. Secondo l'Agenzia la colonnina di ricarica a uso privato, installata autonomamente rispetto all'impianto fotovoltaico, richiede l'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria del 22 per cento (l'aliquota del 10% si applica solo, a norma della tabella A, parte III, del Dpr 633/1972, per le opere di urbanizzazione).

# Agevolazioni nazionali e regionali

A cura di  
Gabriele Ferlito



[81]

## Contributo a fondo perduto, le modalità di restituzione

Ho una partita Iva aperta dal 2016 con codice attività prevalente 46.19.02 (procacciatore d'affari) e secondario 82.99.99. Nel corso del 2019 ho fatturato zero come procacciatore (ho

emesso fatture imputabili solo al codice 82.99.99). Nel giugno 2020, avendo avuto un calo di fatturato superiore al 33% in aprile 2020 rispetto all'aprile 2019, ho predisposto l'istanza per ricevere il contributo a fondo perduto e ho ricevuto dall'agenzia delle Entrate l'importo di mille euro. Successivamente, a fine novembre, a seguito dell'emanazione del decreto Ristori-quater (articolo 6), il contributo è stato esteso in maniera automatica anche al codice 46.19.02 nella misura del 100 per cento, e infatti in data odierna ho ricevuto l'accredito del contributo. Potrebbe accadere che da un successivo controllo mi venga revocato il contributo di novembre, non avendo fatturato nulla come procacciatore? Se sì, come devo procedere per la restituzione?

D.P. - SASSARI

Si ritiene che nella fattispecie il contributo possa essere disconosciuto in caso di controllo. Infatti, il contributo è stato erogato sul presupposto che l'attività prevalente sia quella dichiarata (codice Ateco 46.19.02), mentre in realtà l'attività esercitata in via prevalente fin dal 2019 è quella con codice Ateco 82.99.99, che non rientra fra le attività ritenute meritevoli del contributo, elencate negli allegati ai vari provvedimenti che hanno disciplinato la materia (Dl 137/2020, Dl 149/2020, Dl 157/2020). Come riportato nella guida «I contributi a fondo perduto per i settori economici con nuove restrizioni», pubblicata sul sito dell'agenzia delle Entrate, il soggetto che ha percepito un contributo a fondo perduto in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo stesso con i relativi interessi e versando le relative sanzioni (la sanzione di riferimento è quella prevista dall'articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997) con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997). Il versamento delle somme in questione dev'essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 37/E/2020.

[82]

## Per la ristorazione aiuti di Stato «de minimis»

Per il bonus del portale ristorazione va dichiarato, tra l'altro, che l'impresa richiedente «non era in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 e/o che ha incontrato difficoltà o si è trovata in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di Covid-19». Ma l'Unione europea, ai fini dell'erogazione degli aiuti alle imprese italiane, ha indicato che tale norma risulta "sospesa" fino al 31 dicembre 2020. Quindi, nel caso di un'azienda che rientra nella definizione di "impresa in difficoltà" al 31 dicembre 2019, può la stessa chiedere il contributo, fatti salvi tutti gli altri parametri necessari? Oppure si configura una responsabilità penale per falsa dichiarazione da parte del legale rappresentante?

S.M. - TORINO

Quando il lettore si riferisce alla "sospensione" del requisito dell'impresa in difficoltà al 31 dicembre 2019, fa probabilmente riferimento agli aiuti approvati nell'ambito del Temporary framework (Quadro temporaneo) europeo. Il Quadro temporaneo costituisce una misura emergenziale approntata dalla Commissione Ue per fornire un sostegno mirato alle imprese redditizie finite in difficoltà finanziarie a causa della pandemia. Per tale motivo, nella versione iniziale del Quadro temporaneo, erano escluse dalle misure di aiuto le imprese già "in difficoltà" alla data del 31 dicembre 2019, secondo la definizione contenuta nel regolamento 651/2014. Con comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione Ue ha eliminato tale requisito, a talune condizioni, per le micro e le piccole imprese, che pertanto possono godere degli aiuti anche se erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

Tuttavia, si fa presente che il contributo per la filiera della ristorazione, introdotto dall'articolo 58 del Dl 104/2020 (decreto Agosto), non è un aiuto rilevante ai fini del Quadro temporaneo, ma è un aiuto rilevante ai fini della normativa "de minimis". Ciò è confermato dal decreto attuativo emesso dal Mipaaf (ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali) il 19 ottobre 2020, laddove si legge (all'articolo 3) che le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis" e "de minimis agricolo". Nella stessa domanda per il contributo, il contribuente deve sottoscrivere un'autodichiarazione che prevede, tra l'altro, «di essere a conoscenza che l'aiuto di cui alla presente dichiarazione è un aiuto concesso in regime di aiuto di Stato "de minimis" e "de minimis agricolo", nonché «di essere a conoscenza che l'importo massimo dei suddetti aiuti di Stato, è pari a € 200.000,00 nei tre esercizi finanziari» e «di essere a conoscenza che l'importo massimo dei suddetti aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo è pari a € 25.000,00 nei tre esercizi finanziari per beneficiario».

Trattandosi di un aiuto in regime "de minimis" (e non di un aiuto nell'ambito del Quadro temporaneo) trova applicazione la disciplina generale di tali aiuti.

[83]

## Prima istanza fuori termine, a rischio quelle successive

Ho inviato istanza per contributo ex Dl Rilancio il 18 agosto 2020. La domanda è stata scartata perché inviata fuori tempo massimo, e pertanto non ho usufruito del ristoro. Il 26 novembre 2020 ho inviato istanza per fruire del decreto Ristori secondo il mio codice attività Ateco, ma l'istanza è stata scartata dal sistema in quanto esisteva già un'altra istanza per il contributo a fondo perduto. Il servizio di assistenza dell'agenzia delle Entrate conosce il problema ma sostiene che al momento non esiste soluzione: come mi devo comportare?

P.B. - GENOVA

Si conferma che, allo stato, non esiste un chiarimento dell'agenzia delle Entrate relativo alla soluzione di problematiche quale quella indicata nel quesito. Salvo nuovi chiarimenti sul punto, le uniche strade disponibili al contribuente sono rappresentate: 1) dalla presentazione di una istanza in via amministrativa indirizzata all'agenzia delle Entrate, con la quale si chiede la revisione del provvedimento di rigetto della richiesta di contributo; 2) dalla impugnazione del provvedimento di diniego del contributo, con ricorso da presentare alla Commissione tributaria competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

A cura di  
Cristina Odorizzi



[84]

## Una chance per chi non ha fatto domanda ex Dl Rilancio

Una Srl con codice attività 96.04.10, pur avendo i requisiti, non ha presentato a suo tempo domanda per il contributo ex articolo 25 del Dl 34/2020. Può chiedere adesso il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal decreto Ristori?

E.B. - FIRENZE

La risposta è positiva in quanto è prevista, come modalità per i soggetti che non hanno già presentato la domanda ex articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio), la possibilità di presentare la specifica domanda in base ai decreti Ristori. Nello specifico è necessario presentare domanda entro il 15 gennaio 2021, utilizzando l'apposito modulo approvato con provvedimento dell'agenzia dell'Entrate del 20 novembre 2020.

[85]

## Fatturato zero nel 2019: decreto Ristori inapplicabile

Una società ha due attività: la principale, di affittacamere, partita a fine 2019; la secondaria, di cantieristica navale, cominciata a gennaio 2020. La società si è costituita nel 2018 (e quindi ha avuto l'attribuzione della partita Iva in quell'anno). Per l'attività principale il fatturato è stato ovviamente pari a zero nel 2019 (cosa che peraltro si è ripetuta nel 2020). Può questa società chiedere il contributo a fondo perduto a norma del decreto Ristori?

S.C. - PALERMO

La società in questione ha aperto partita Iva nel 2018 e quindi non può considerarsi soggetto con partita Iva avviata nel 2019.

La presenza di fatturato a zero tanto nel 2019 quanto nel 2020 impedisce di verificare il requisito di calo del fatturato, e pertanto il contributo non spetta.

## Diritto del lavoro

A cura di  
Stefania Radoccia



[86]

## Quarantena «volontaria», non sempre scatta la malattia

Un dipendente che sospetta di essere stato contagiato da Coronavirus decide di sottoporsi al tampone; i risultati arrivano dopo tre giorni dall'esame. Durante i giorni di attesa, il lavoratore è da considerare in malattia, in aspettativa retribuita o in assenza giustificata non retribuita? Inoltre, se l'esito è negativo ma si ritiene necessario rimanere a casa in quarantena preventiva per 14 giorni, in attesa di ripetere il tampone, questi ulteriori giorni come devono essere considerati o retribuiti?

V.A. - ROMA

Con messaggio 2584 del 24 giugno 2020, l'Inps – rinviando all'articolo 26, comma 1, del Dl 18/2020, "cura Italia" (richiamato nel decreto Agosto, Dl 104/2020) – ha confermato che il periodo di quarantena (in particolare, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) è equiparato alla malattia, con relativa tutela previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti, ai quali spetterà anche la relativa indennità economica. Con successivo messaggio 3653 del 9 ottobre 2020, l'Inps ha precisato che, a eccezione dei casi citati, laddove non vi sia un provvedimento dell'autorità sanitaria competente, non è possibile riconoscere la tutela di malattia anche per la quarantena "volontaria".

Inoltre, se il lavoratore ha la possibilità di continuare a svolgere l'attività lavorativa in regime di smart-working oppure di telelavoro, non si verificherà alcuna sospensione dell'attività lavorativa e del trattamento retributivo e, di conseguenza, non si potrà applicare la tutela previdenziale prevista in caso di malattia e spettante, di norma, al lavoratore in isolamento sanitario obbligatorio o in sorveglianza precauzionale.

Pertanto, se un lavoratore dovesse spontaneamente decidere di sottoporsi a un tampone e/o di stare in quarantena "volontaria", tale periodo potrà essere considerato malattia solo a fronte di uno specifico provvedimento dell'autorità sanitaria; in mancanza di tale provvedimento, e qualora lo stesso dipendente non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile (o comunque sulla base di altri accordi presi con il proprio datore di lavoro), il mancato svolgimento dell'attività lavorativa dovrà essere debitamente giustificato.

[87]

## Concordato preventivo e affitto di ramo d'azienda

Un'azienda ammessa a concordato preventivo procede a stipulare un contratto di affitto dell'unico ramo d'azienda. L'affitto d'azienda, autorizzato dal Tribunale, non prevede il passaggio in capo all'azienda locataria di tutti i rapporti di lavoro dipendente in vigore.

I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è stato fatto rientrare nell'azienda data in affitto possono, in base all'articolo 2112 del Codice civile, chiedere a loro volta l'assunzione da parte del locatario, benché l'affitto sia stato autorizzato dal Tribunale?

F.C. - COMO

L'articolo 2112 del Codice civile annovera l'affitto di ramo d'azienda tra le diverse fattispecie attraverso cui un'operazione di trasferimento di ramo d'azienda può concretizzarsi, disponendo il conseguente passaggio in capo all'impresa affittuaria di tutti i contratti di lavoro subordinato afferenti al ramo in questione. Laddove l'impresa affittante occupi più di 15 dipendenti, le parti coinvolte nell'operazione devono osservare la procedura di preventiva informazione e consultazione sindacale prevista dall'articolo 47 della legge 428/1990.

Qualora il trasferimento dei lavoratori riguardi imprese per le quali vi sia stata omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, può trovare applicazione l'articolo 47, comma 5, della legge 428/1990, che, a condizione che venga raggiunta un'intesa in tal senso nell'ambito dell'obbligatoria procedura di consultazione sindacale, consente alle società coinvolte di prevedere un trasferimento solo di parte del personale occupato nel ramo trasferito.

Pertanto, in merito al quesito posto, laddove vi sia stato un accordo sindacale ex articolo 47, comma 5, della legge 428/1990, i lavoratori rimasti alle dipendenze della società affittante non potrebbero avere diritto di opporre il disposto di cui all'articolo 2112 del Codice civile all'intesa derogatoria raggiunta dalle parti con le organizzazioni sindacali, e dunque non sembrerebbero in grado di poter chiedere il passaggio alle dipendenze dell'azienda affittuaria.

## Pubblico impiego

A cura di  
Aldo Ciccarella



[88]

## Il dipendente malato deve comunicare che esce per cure

Un lavoratore del settore pubblico era in malattia.

Il medico non ha trovato questo soggetto a domicilio nella fascia oraria prevista per le visite fiscali (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), in quanto si era dovuto recare all'esterno per eseguire cure. È stato quindi invitato per il giorno successivo a visita medica di controllo ambulatoriale all'Inps, con documentazione della patologia al seguito e giustificazione di assenza. Il medico legale ha affermato che le terapie devono essere effettuate al di fuori delle fasce orarie normate. Ma di fatto le sedute vengono svolte secondo modalità interne degli enti preposti, e spesso nelle fasce orarie in questione. Inoltre il sanitario ha affermato che qualora fosse stato nuovamente assente dal proprio domicilio per eseguire terapie, il lavoratore sarebbe potuto incorrere nel licenziamento.

Le terapie devono essere necessariamente effettuate al di fuori delle fasce orarie di reperibilità? Anche quando ciò dovesse essere impossibile?

B.M. - TORINO

In linea generale, si ritiene che il dipendente pubblico che si trovi in malattia possa effettuare le terapie prescritte, durante l'orario di reperibilità, previa richiesta, documentata, da presentare all'amministrazione di appartenenza, indicando il giorno e l'orario durante il quale sarà assente dalla propria abitazione. Infatti, l'articolo 21, comma 13, del Ccnl (contratto collettivo nazionale di lavoro) normativo 1994-1997 ed economico 1994-1995 ha stabilito che, «qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione».

Quindi, il dipendente pubblico in malattia si può assentare dal domicilio per sottoporsi a terapie, durante l'orario previsto dalle fasce di reperibilità, ma deve dare preventiva comunicazione alla propria amministrazione, che, per valutare i "giustificati motivi", può domandare la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio.

[89]

## Concorsi interni, l'aspettativa può fungere da ostacolo

Un dipendente di un ente pubblico, ammesso a frequentare un corso di dottorato di ricerca senza borsa di studio, a norma dell'articolo 2 della legge 476/1984 e successive modifiche, intende chiedere un periodo triennale di aspettativa retribuita.

Nel caso in cui l'ente bandisse un concorso riservato al personale interno, ex articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017, sarebbe legittima una clausola del bando che escludesse dalla partecipazione il dipendente in aspettativa per i motivi indicati?

D.F. - ROMA

PreMESSO che, in materia di pubblici concorsi, sussiste ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione in ordine ai requisiti fissati – per cui il bando di concorso a posti di pubblico impiego può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'amministrazione, purché non siano viziate da illogicità o irrazionalità – si ritiene che potrebbe essere legittima una clausola del bando che escludesse i dipendenti in aspettativa retribuita per tre anni, in quanto il bando di concorso è stato emanato in applicazione dell'articolo 22, comma 15, del Dlgs 75/2017.

Questa disposizione normativa, nel prevedere la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, stabilisce che costituiscono titoli rilevanti, ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore, la «valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti».

ti...», per cui la posizione giuridica del dipendente, in aspettativa per tre anni, non permetterebbe una sua valutazione.

Considerata la specificità e peculiarità della fattispecie in esame, sarebbe utile sentire, al riguardo, il dipartimento della Funzione pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme concernenti il rapporto di lavoro pubblico, per una parola definitiva.

A cura di  
Massimo Sanguini



## [90] Part time verticale ciclico, la paga segue i mesi lavorati

Alcuni dipendenti di una pubblica amministrazione, assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato part time verticale ciclico, che prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa per sei mesi su dodici, chiedono che le retribuzioni mensili, anziché essere erogate in corrispondenza dei soli sei mesi lavorati nell'anno, vengano ripartite sui dodici mesi, come se, da un punto di vista economico, il contratto sottoscritto fosse di tipo orizzontale.

È legittimo dare corso a tale richiesta, considerato che nelle due ipotesi il reddito complessivo percepito in un anno è il medesimo?

A.S. - TREVISO

**A**nche il rapporto di lavoro di pubblico impiego soggiace alla regola di carattere generale secondo cui a determinate ore lavorate corrisponde la relativa retribuzione.

Per il part time verticale annuale, il trattamento economico è corrisposto nei mesi di prestazione dell'attività lavorativa con riferimento alla prestazione intera resa nel mese, mentre nessuna remunerazione può essere corrisposta nei mesi in cui non è svolta la prestazione lavorativa. Ciò non solo in base al principio di corrispondenza tra ore o periodo di lavoro e retribuzione, ma anche perché diversamente il datore di lavoro non potrebbe contare – come invece contrattualmente pattuito – su un onere retributivo limitato a un solo periodo, circostanza che, evidentemente, farebbe venire meno la ragione stessa del part time ciclico.

## [91] Illecito diniego del telelavoro: il dirigente è sanzionabile

Vorrei sapere se in una pubblica amministrazione il dirigente che, senza valida motivazione, non accorda ai suoi collaboratori il lavoro da remoto per mansioni completamente telelavorabili commette un illecito ed è pertanto sanzionabile.

L.B. - ROMA

**C**on decreto del ministro per la Funzione pubblica del 19 ottobre 2020, è stato confermato che il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Con il medesimo decreto è stato altresì precisato che ciascun dirigente, con immediatezza, organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità. Quanto sopra vale tenuto conto anche della compatibilità con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.

Ciò premesso, e viste in particolare le indicazioni citate, si ritiene che il dirigente che non vi dovesse ottemperare potrebbe essere passibile di valutazione negativa da parte della Pa per cui presta servizio, nonché, nei casi più gravi, anche di sanzione disciplinare.

# Contributi previdenziali e assistenziali

A cura di  
Aldo Forte



## [92] I contributi ante 1996 determinano il sistema misto

Nata nel 1958, sono dipendente del Servizio sanitario nazionale a tempo indeterminato dall'ottobre 1996. A seguito di mia richiesta l'Inps mi ha a suo tempo riconosciuto l'accredito di contributi, credo figurativi (10 mesi, 300 giorni), per due periodi di maternità (1987 e 1995) intercorsi fuori dal rapporto di lavoro (ex articolo 2, comma 504, della legge 244/2007, Finanziaria 2008, e articoli 25, comma 2, e 35 del Dlgs 151/2001). Vorrei sapere se tale contribuzione ante 1996 può farmi ricadere nel sistema previdenziale pensionistico misto (e con quali benefici) o se la mia posizione ricade comunque interamente nel contributivo.

E.G. - PAVIA

I contributi accreditati prima del 1995 permettono il calcolo della pensione con il sistema misto, retributivo fino a tutto il 1995 e contributivo dal 1996 in poi. Nel caso specifico della lettrice, non ci si devono tuttavia aspettare grandi benefici, dato che i contributi prima del 1995 sono di scarsa entità.

A cura di  
Fabio Venanzi



## [93] Versamenti sospesi, possibile una nuova domanda

Nel 2004 ho aderito a un decreto per il riscatto di due anni e sette mesi (periodo 1981/1985). Tale riscatto prevedeva 29 rate da 35,59 euro, trattenute d'ufficio sulla busta paga. Nei giorni scorsi ho inoltrato la domanda di pensionamento anticipato – quota 100 – all'Inps. In seguito a una verifica, mi è stato comunicato che tali trattenute sono state emesse dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2006, dopodiché pare che siano state sospese per una motivazione a me non nota. Purtroppo non ho conservato le buste paga di quasi 15 anni fa, e non posso fare una verifica. Poiché non sarebbe stato nelle mie facoltà sospendere tali pagamenti, penso che si sia verificato un disservizio da parte della Ragioneria di Stato competente. Che cosa posso fare per recuperare il periodo non riscattato?

L.M. - PISTOIA

**G**li uffici della Ragioneria provinciale dello Stato possono verificare se le trattenute sono state effettuate o meno, anche per i periodi successivi a settembre 2006. Un provvedimento di riscatto può

comunque essere interrotto, su esplicita richiesta del lavoratore, rientrando nell'alveo delle scelte discrezionali dell'interessato e sulla base del negozio giuridico del riscatto. Inoltre, il lavoratore si sarebbe dovuto rendere conto (all'epoca) che, da un mese all'altro, la trattenuta era venuta meno.

Il periodo non riscattato, per effetto della interruzione o comunque del mancato versamento, potrà formare oggetto di una nuova domanda di riscatto, sulla base delle retribuzioni, delle contribuzioni e dei dati anagrafici di oggi.

## [94] Pur non anticipando l'uscita il riscatto maggiora l'importo

Mia figlia, nata a ottobre 1976, iscritta alla facoltà di giurisprudenza nel settembre 1995, ha conseguito la laurea nel dicembre 2002 e ha iniziato l'attività lavorativa nel maggio 2006. Sta ora valutando se chiedere il riscatto laurea agevolato.

Quali vantaggi avrebbe se lo facesse? Potrebbe eventualmente andare in pensione di anzianità anticipatamente e/o ottenere un importo di pensione più elevato? Oppure non ci sarebbe convenienza, perché maturerebbe prima la pensione di vecchiaia?

E.M. - ROMA

La figlia del lettore, sulla base dei dati forniti e dei futuri adeguamenti legati alla speranza di vita, raggiungerà il diritto alla pensione di vecchiaia nel 2046, quando si stima che saranno richiesti circa 70 anni di età. La pensione anticipata, per la quale quest'anno sono richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne, verrebbe conseguita nel 2050, quando si stima che saranno richiesti circa 44 anni di contributi.

Essendo destinataria di un sistema contributivo puro, in assenza di anzianità accreditate al 31 dicembre 1995, la figlia del lettore potrebbe, altresì, conseguire la pensione anticipata contributiva nel 2042, a condizione che il primo importo di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'assegno sociale e l'interessata abbia almeno venti anni di contribuzione effettiva.

Con il riscatto del diploma di laurea, per i periodi decorrenti dal 1996 in avanti, si riuscirebbe a incrementare l'anzianità contributiva di tre anni e 10 mesi. Occorrerà infatti escludere il periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre 1995, poiché ricadente in un sistema misto. Così facendo, la pensione anticipata verrebbe conseguita nel 2046, quindi nello stesso anno della pensione di vecchiaia. La pensione anticipata contributiva rimarrebbe comunque ferma al 2042, considerato che è legata al requisito anagrafico e non a quello contributivo.

Pertanto, il riscatto non anticiperà l'uscita dal mondo del lavoro, ma consentirà di riscuotere un assegno pensionistico maggiore, per effetto dei contributi versati quale onere del riscatto stesso. Si tenga presente infine che, nel sistema contributivo, il montante dei contributi riscattati viene rivalutato a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prescindendo da quando effettivamente sarà pagato il relativo onere.

## [95] Non sempre la ricongiunzione è la scelta più conveniente

Mio figlio (classe 1990), che durante gli studi aveva lavorato 15 settimane come bagnino, dopo essersi laureato in giurisprudenza ha presentato all'Inps istanza per il riscatto del corso di laurea (cinque anni); riscatto che è stato concesso e che sta attualmente pagando (ha pagato 70 delle 120 rate mensili di 273,51 euro ciascuna). Quest'anno ha partecipato a un concorso pubblico per funzionario laureato in un ente locale ed è stato assunto a tempo indeterminato. Chiedo se è possibile "trasferire" all'Inps-Gestione Cpdel (Cassa pensioni dipendenti enti locali) quanto versato all'Inps-Gestione regime generale per avere tutto sotto una sola gestione. Nel caso ciò non fosse possibile, conviene interrompere il pagamento delle 50 rate mensili che ancora devono essere versate?

V.B. - SAVONA

Il trasferimento della contribuzione accreditata all'Inps, unitamente al periodo riscattato, potrà avvenire mediante ricongiunzione onerosa in base all'articolo 2 della legge 29/1979, cosicché il figlio del lettore potrà avere un'unica posizione assicurativa. Una eventuale interruzione del riscatto presso l'Inps,

con successiva domanda alla Gestione dipendenti pubblici, comporterebbe un ricalcolo dell'onere sulla base del nuovo stipendio e limitatamente al periodo che non ha già formato oggetto di riscatto all'Inps. Tale onere risulterà maggiore rispetto a quello attualmente in corso.

Si deve comunque segnalare che l'interessato risulta destinatario di un sistema di calcolo contributivo e, quindi, una eventuale ricongiunzione da Inps alla Gestione dipendenti pubblici non avrebbe senso, visto che servirebbe solo ad adeguare i periodi e le retribuzioni della gestione privata a quelli della gestione pubblica. A ciò deve aggiungersi che esistono gli istituti giuridici della totalizzazione nazionale e del cumulo contributivo, che consentono la valorizzazione di tutte le contribuzioni accreditate nelle diverse gestioni oggetto del quesito, tali da far apparire la ricongiunzione poco significativa nonché inopportuna.

[96]

## Omissioni contributive: possibili vie per rimediare

Ho lavorato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per alcuni mesi nel 1996 e nel 1997.

Ho verificato solo recentemente che il datore di lavoro non ha versato i contributi. Essendomi documentato, credo che avrei dovuto chiedere il riscatto dei contributi non versati entro cinque anni dalla fine del rapporto di lavoro. Le cose stanno proprio così?

Oppure, attraverso un versamento, posso riscattare i mesi di lavoro in questione?

M.R. - GENOVA

Se il lettore si fosse accorto dell'evasione contributiva del committente entro i cinque anni successivi alla fine del rapporto di lavoro, avrebbe potuto interrompere la prescrizione, consentendo all'Inps di recuperare la contribuzione non versata dal datore di lavoro. Ora come ora, egli può comunque far verificare l'eventuale presenza di contribuzione versata ma non accreditata nella propria posizione, attraverso la funzione "posizione assicurativa - Segnalazioni contributive" della propria area riservata.

In caso contrario, il lettore - previa dimostrazione dell'instaurazione del rapporto di collaborazione - potrà chiedere il riscatto dei periodi attraverso la cosiddetta costituzione di rendita vitalizia ex articolo 13 della legge 1338/1962.

## Previdenza

A cura di  
Aldo Ciccarella



[97]

## La quota 100 non vieta di restare iscritti a un Ordine

Sono un ingegnere iscritto all'Ordine professionale. Ho sempre svolto attività da lavoratore dipendente, senza quindi mai aprire una partita Iva e versando i contributi pensionistici all'Inps. Ora sono andato in pensione con quota 100. Non intendo svolgere alcuna attività lavorativa nei prossimi anni, ma vorrei restare iscritto all'Ordine, per mantenere un importante strumento di relazione e aggiornamento tecnico.

Restando iscritto all'Ordine, ma senza lavorare, posso

percepire senza problemi la pensione quota 100? Oppure dovrò cancellarmi dall'Ordine?

F.F. - MILANO

In linea generale, si ritiene che si possa andare in pensione con "quota 100" e rimanere, contemporaneamente, iscritti a un Ordine professionale, in quanto l'articolo 14, comma 3, della legge 26/2019 nulla prescrive in merito all'incompatibilità in parola, stabilendo soltanto la totale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui, fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Quindi si ritiene che il lettore, pur essendo andato in pensione con "quota 100", non sia obbligato alla cancellazione dall'Ordine professionale degli ingegneri.

A cura di  
Aldo Forte



[98]

## I requisiti per la pensione anticipata in cumulo

Un contribuente, nato il 18 aprile 1963, è stato dipendente e poi artigiano dal 1° maggio 1978 al 31 dicembre 2009, maturando 31 anni e sei mesi, poi amministratore unico di una Srl dal 2010 a tutt'oggi, con versamenti in gestione separata. A giugno 2021 avrà versato in tutto 42 anni e 10 mesi di contributi. Potrà presentare domanda di pensione di anzianità?

G.A. - BERGAMO

Il soggetto in questione potrà accedere alla pensione anticipata in cumulo. In pratica, potrà sommare i contributi, non coincidenti, versati nelle diverse gestioni.

La legge che ha introdotto tale possibilità è la 232/2016, di Bilancio per il 2017; in particolare, l'articolo 1, comma 195, ha modificato l'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012 (di Stabilità per il 2013), concernente la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Nello specifico, il citato comma 195 ha previsto che la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti possa essere esercitata anche per conseguire la pensione anticipata. Ne deriva che il soggetto in questione, al raggiungimento del requisito dei 42 anni e 10 mesi di contribuzione, acquisirà il diritto alla pensione anticipata in cumulo.

## Previdenza complementare

A cura di  
Giuseppe Argentino



[99]

## Le modalità di tassazione della rendita integrativa

Il montante ante 2007 della mia posizione individuale presso un fondo pensione è pari a una

certa cifra e, sulla base degli elementi a mia disposizione, in caso di prestazione la tassazione relativa a tale montante si aggira intorno al 38 per cento. A suo tempo, sulla somma in questione ho chiesto e ottenuto un'anticipazione, alla quale è stata applicata una tassazione a titolo di acconto del 23 per cento.

Se, quando sarà possibile, invece che per la prestazione, optassi per la Rita (rendita integrativa temporanea anticipata), il residuo del montante ante 2007 verrebbe tassato al 15% a scalare, mentre l'importo anticipato verrebbe comunque conguagliato al 38 per cento? Se invece, prima della Rita, reintegrassi il montante ante 2007, per un importo pari all'anticipazione ricevuta, tutto il montante verrebbe tassato al 15% a scalare con un conguaglio a mio favore della quota già versata a titolo di acconto (pagando il 15% a scalare invece del 38% sull'anticipazione)? Oppure l'importo anticipato verrebbe comunque conguagliato al 38 per cento?

A.C. - TRIESTE

L'articolo 11, comma 4-ter, del Dlgs 252/2005 dispone che l'imponibile della Rita è assoggettato a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 15 per cento, con riduzione dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento. La norma precisa inoltre che gli anni di iscrizione alla previdenza complementare eventualmente precedenti il 2007 possono essere computati fino a un massimo di 15, aggiungendo che il percettore della Rita potrà comunque optare per la tassazione ordinaria. Il successivo comma 4-quater dispone poi che, ai fini della determinazione dell'imponibile della Rita, si considerano prioritariamente gli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000, quindi quelli maturati nel periodo compreso tra gli anni 2001 e 2006, e infine quelli maturati a decorrere dall'anno 2007.

In conclusione, la Rita viene tassata nella misura richiesta (che potrebbe essere anche comprensiva di quote reintegrative di somme precedentemente ottenute a titolo di anticipazione), mediante ritenuta a titolo d'imposta nella misura illustrata, salvo che il percettore opti per la tassazione ordinaria, facendolo constare nella dichiarazione dei redditi. Ne consegue che se la Rita viene richiesta con riferimento solo a una porzione del montante complessivo, la parte di questo che verrà liquidata a titolo di prestazione al pensionamento sarà soggetta alla tassazione prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti nel corso dei tre periodi ai quali si è fatto cenno, secondo le precisazioni espresse nella circolare dell'agenzia delle Entrate 70/E/2007.

[100]

## Se il Tfr progresso è devoluto al fondo

Da 20 anni sono dipendente di un'azienda. Qualche giorno fa il mio datore di lavoro ha chiesto di poter trasferire il mio Tfr progresso, accumulato in azienda, su un fondo pensione. L'ammontare che l'azienda deve trasferire sul fondo pensione è pari a quanto riportato sul mio ultimo Cud? Oppure sarà sottoposto a tassazione, e in questo modo, finirei per essere tassato due volte?

S.U. - BARI

L'articolo 19, comma 4, ultimo periodo, del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) dispone che non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari. Nel commentare tale norma, l'agenzia delle Entrate, con la circolare 70/E/2007, ha affermato che il trasferimento a un fondo pensionistico complementare del Tfr, sia maturando sia progressivo, non costituisce anticipazione e, quindi, non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. Di conseguenza, prosegue la circolare, l'importo del Tfr progresso dev'essere assoggettato a tassazione

solo al momento dell'erogazione delle prestazioni consentite nel regime della previdenza complementare, e dunque si assicura il lettore che la normativa non prevede una doppia tassazione.

Si consideri inoltre che l'articolo 2, comma 515, della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008) ha aggiunto il comma 7-bis all'articolo 23 del Dlgs 252/2005, disponendo che le somme di Tfr pregresso conferite ai fondi pensione saranno assoggettate, al momento dell'erogazione delle prestazioni, alle imposte corrispondenti ai periodi di formazione del Tfr, come peraltro precedentemente specificato dalla citata circolare 70/E/2007, confermata dall'agenzia delle Entrate con la successiva circolare 1/E/2008, che, nel commentare l'innovazione normativa introdotta dalla Finanziaria 2008, ha affermato che ai fini della tassazione del Tfr pregresso si applicano le disposizioni pro tempore vigenti, considerando quali anni di effettiva contribuzione al fondo pensione i periodi durante i quali il Tfr è stato di volta in volta accantonato.

## [101] Al nuovo datore si comunica l'avvenuto conferimento

Ero iscritto al fondo Cometa dal 1998, poi nel 2007 sono passato al fondo Telemaco per cessione di ramo d'azienda a una nuova azienda nel settore telecomunicazioni. Nel 2013, causa fallimento di questa azienda di telecomunicazioni, sono stato licenziato e ho riscattato il 75% della quota presente sul fondo Telemaco, senza però chiuderlo. Nello stesso anno sono stato assunto in un'altra azienda nel settore metalmeccanico, e ho espresso la scelta di lasciare il Tfr (trattamento di fine rapporto) in azienda, mediante il modello Tfr2. Questa azienda nel 2018 è andata in amministrazione controllata, però ha fatto richiesta al fondo tesoreria Inps del Tfr spettante ai dipendenti, per le quote regolarmente versate. Ora l'Inps ha respinto la domanda fatta dall'azienda al fondo tesoreria per il pagamento del mio Tfr, in quanto ho ancora il fondo

**Telemaco attivo. Esiste una via per recuperare il Tfr regolarmente versato dall'azienda e indebitamente incassato dal fondo tesoreria Inps?**

S.C. - LATINA

Quando nel 2013 è stato instaurato il nuovo rapporto di lavoro, il lettore avrebbe dovuto comunicare all'azienda che aveva già destinato il Tfr alla previdenza complementare in occasione di precedenti rapporti di lavoro; in tal caso l'azienda sarebbe stata tenuta a devolvere il Tfr maturando al fondo pensione scelto dal lavoratore. In questo senso si è pronunciata la Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) con deliberazione del 24 aprile 2008, parzialmente modificata con successiva deliberazione del 25 ottobre 2017, secondo la quale, in occasione dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, un lavoratore che nel precedente rapporto di lavoro abbia già optato per il conferimento del Tfr a un fondo pensione, e che nel frattempo non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, dovrà confermare l'opzione precedentemente effettuata, che rimane efficace anche nei confronti del successivo datore di lavoro «al quale il lavoratore dovrà fornire indicazioni circa il fondo pensione presso il quale intende conferire il Tfr maturando».

Se all'epoca dell'assunzione il lavoratore, invece di comunicare tale circostanza all'azienda, ha comunicato la propria scelta di conservare il Tfr nel regime previsto dall'articolo 2120 del Codice civile, l'azienda ha agito in buona fede e ha versato il Tfr al fondo tesoreria poiché evidentemente, a causa della dimensione numerica dei propri dipendenti, era tenuta a tale versamento. L'azienda, dimostrando ora che vi è stata insussistenza dell'obbligo del versamento del Tfr al fondo tesoreria, può chiedere all'Inps la restituzione di quanto erroneamente versato.

A questo proposito l'istituto previdenziale ha emanato il messaggio 17959/2007, e successivamente la circolare 37/2018, dove sono state espresse le procedure per la presentazione di documentazione rettificativa finalizzata al recupero delle somme indebitamente versate al fondo tesoreria, che l'azienda sarà poi comunque tenuta a destinare al fondo pensione designato dal lavoratore interessato.

## Istruzioni per l'uso

### Il sito dell'esperto risponde

[www.espertorisponde.ilsole24ore.com](http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com)

- Il servizio di consulenza ai lettori del Sole 24 Ore continua su internet. Dalla sezione dedicata è possibile inviare gratuitamente un quesito agli esperti (previa registrazione) e cercare la soluzione al proprio caso nel database delle risposte.



- Il portale dell'esperto risponde è pensato per valorizzare i punti di forza della rubrica fondata nel 1984, integrandoli con i Forum tematici e gli approfondimenti pubblicati ogni lunedì sul Sole 24 Ore.

- Sul sito dell'esperto risponde è possibile cercare la risposta al proprio caso specifico all'interno di una banca dati che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca permette di navigare tra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui vari temi fiscali, la casa, le pensioni, il diritto di famiglia.

- Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. Internet è l'unico canale attraverso il quale è possibile l'invio di quesiti.

## Per cercare una risposta



- È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per: parola, argomento, fascicolo.

- Tra i risultati della ricerca appaiono: le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde; i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità.

## Per inviare una domanda



- Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**).
- Per **inviare una domanda** si può scegliere: il canale "classico" dell'esperto risponde; i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità